

ragione, io credo che non mi sarà difficile persuaderlo che non conviene di sospendere la sanzione di questa legge.

*Voci numerose. A domani! a domani!*

**PRESIDENTE.** Se la Camera intende di rimandare la discussione a domani, la consulterò prima se crede di tenere per chiusa la discussione generale.

*Voci. Non siamo più in numero!*

La seduta è levata alle ore 5 e mezzo.

*Ordine del giorno per la tornata di domani :*

1° Seguito della discussione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio;

2° Discussione del progetto di legge per l'abolizione delle divisioni amministrative.

## 1<sup>a</sup> TORNATA DEL 30 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Seguito della discussione generale del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio — Nuove considerazioni del ministro guardasigilli — Spiegazioni del deputato Mameli — Discorso del deputato Deforesta — Riassunto del relatore — Parole del deputato Balbo, sulla sua proposta sospensiva — Osservazioni del deputato Ravina, in sostegno della medesima — Spiegazioni del deputato Cornero — Reiezione della suddetta proposta sospensiva — Incidente — Relazione sul progetto di legge per lo stanziamento di una somma pel monumento al Re Carlo Alberto.*

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

### ATTI DIVERSI.

**QUAGLIA.** Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione numero 4599. Essa contiene le doglianze di parecchi proprietari dei comuni di Truffarello e Pecetto contro gli agenti degli impresari della strada ferrata di Savigliano. Signori, dopochè le strade ferrate si sono di molto estese, si moltiplicarono ancora le espropriazioni forzate; se egli è conveniente all'interesse pubblico che si adotti questa misura, egli è ugualmente giusto che si guarentisca l'esecuzione delle leggi introdotte onde tutelare l'invulnerabilità della proprietà, affinchè nulla si faccia di arbitrario dagli agenti incaricati di queste espropriazioni. Senza entrare nel merito della petizione, io credo che la Camera, riconoscendo la gravità della questione, la vorrà dichiarare di urgenza.

(È dichiarata di urgenza.)

**PRESIDENTE.** Il deputato Arnulfo scrive che gli occorre un congedo di 20 giorni per motivi di salute.

(È accordato.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo al contratto civile di matrimonio.

Nella tornata di ieri si continuava la discussione generale, e si è chiesta ed appoggiata la domanda di chiusura. Il deputato Balbo fece una proposizione sospensiva, propose cioè di differire la discussione del progetto fino alla seconda parte della presente Sessione. Questa proposizione venne appoggiata. Consulto ora la Camera se intenda di chiudere la discussione generale, riservando la parola al relatore, dopo adottata la chiusura, per riepilogare la discussione. Quindi metterò ai voti la proposizione sospensiva.

**BON COMPAGNI**, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

**BALBO.** Chieggo di parlare sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BALBO.** Se nessuno domanda la parola sulla proposizione di sospensione da me fatta, mi pare che si debba prima votare su questa, e poi sulla chiusura. Avendo io consultato prima la Camera onde sapere se fosse il tempo opportuno per fare questa proposta di sospensione ed essendomi stato risposto affermativamente, mi pare che ora bisogni esaurire questa questione e andare ai voti sovra essa: altrimenti, ove fosse adottata la chiusura ed il signor relatore parlasse, nel caso che io dovessi domandare alla Camera di concedermi di replicare, non ne avrei facoltà, perchè la chiusura sarebbe già stata pronunciata.

Mi pare quindi che sarebbe meglio finire questa questione, e poi pronunciare sulla chiusura.

**PRESIDENTE.** Se si aspetta a dare la parola al signor relatore dopochè la Camera si sarà dichiarata sulla questione sospensiva, il relatore non potrà più addurre le ragioni per cui credesse di appoggiare o combattere tale proposta. Tuttavia domanderò al signor relatore se intende differire il suo discorso dopo la votazione sulla questione sospensiva.

**SINEO**, relatore. Io farò come la Camera crede. Sicuramente che per dimostrare qual sia l'intento della Commis-

sione si dovranno somministrare a fondamento delle sue conclusioni le ragioni per le quali la Commissione non può assentire alla sospensione.

**BALBO.** Purchè mi si riservi la parola nel caso che avessi qualche cosa a replicare, non ho difficoltà a che si voti prima sulla chiusura. (Sì! sì!)

**PRESIDENTE.** La parola è al signor ministro di grazia e giustizia.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Signori, non era mia intenzione, dopo le cose dette nella seduta di ieri l'altro, di riprendere la parola nella discussione generale; tuttavia essendomi parso dai discorsi di alcuni oratori che non fosse abbastanza intesa nè l'intenzione del Ministero che proponeva la legge, nè lo spirito con cui essa era dettata, stimo dover ritornare sopra alcuna delle cose dette dopo di me, affinchè la Camera si formi una precisa idea della materia sulla quale essa ha da deliberare.

**PRESIDENTE.** Bisognerà prima che la Camera decida se continua la discussione generale.

*Varie voci. Sì! sì!*

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Io comincerò da una dichiarazione che maraviglierà per avventura la Camera, cioè che io ammetto quasi in ogni loro parte le cose dette nella seduta di ieri dall'onorevole deputato Balbo. Io credo che il matrimonio non sia mai così ben governato come quando lo è dall'autorità della religione, perchè nel matrimonio, e nella famiglia, ciò che è più importante sono le affezioni, sono i doveri, e niuna forza umana può regolare le affezioni ed i doveri come la religione. Tuttavia non possiamo impedire che il matrimonio non sia un tal fatto da cui nascono pure dei diritti, e la religione ed i suoi ministri sono meno atti, che non sono i magistrati civili, a tutelare ed a regolare i diritti delle persone e delle famiglie. Essi assunsero con molta giustizia, con molta utilità, con molta opportunità questo ufficio nel tempo in cui taceva l'autorità della legge, dei magistrati civili; essi lo conserverebbero, o lo riprenderebbero molto ingiustamente, molto inopportunamente, molto inutilmente in questa nostra età.

Io penso che se l'onorevole Balbo avesse quella lunga pratica della giurisprudenza matrimoniale a cui accennava il deputato Brofferio in sull'esordire della discussione, egli non contrasterebbe a questa mia opinione. Parmi sia impossibile vedere come procedono gli affari giuridici nella materia del matrimonio, senza riconoscere che essi non possono lasciarsi alle mani dei magistrati ecclesiastici e governarsi secondo le sole leggi canoniche senza inconvenienti assai gravi.

Richiamerò ora l'onorevole deputato Balbo a cose in cui egli è maestro non pure a me, ma a tutti coloro che si occupano di questa materia, voglio dire, nel campo della storia.

Egli è in grado d'insegnarmi che le leggi dei popoli cristiani e non solo dei popoli cristiani, ma di tutti i popoli partecipi di una stessa civiltà, serbano tra loro, una, direi quasi, fisionomia comune. Ora, chi può contrastare che in tutti i codici formati da sessant'anni in poi, tranne in quelli su cui influì lo spirito di reazione, si sono voluti definire, si sono voluti proteggere, si sono voluti attribuire ai magistrati tutti i diritti che derivano dal matrimonio, che derivano dalla costituzione della famiglia? E perchè i legislatori sono tanto gelosi di questa competenza della potestà civile?

Essi ne sono gelosi e per gli effetti immediati che nascono da questo ordinamento di leggi e di giurisdizione e per desiderio di sancire un principio che è profondamente scolpito nella civiltà moderna, voglio dire il principio dell'indipen-

denza assoluta del potere temporale, di quella indipendenza in virtù della quale essi non debbono trovare alcun impaccio, allorquando provvedono agli interessi comuni, allorquando tutelano i diritti degli individui.

L'onorevole deputato Balbo non contrasterà certamente questo principio, sia perchè esso è parte della libertà, sia perchè il principio dell'indipendenza del potere temporale è necessario per stabilirne un altro di cui egli conosce tutta l'importanza, voglio dire della libertà della Chiesa. Egli, nella lunga ed onorata sua carriera, ne' suoi studi storici, nel suo sincero ed operoso amore di libertà, ha compreso quanto sia necessaria la libertà della Chiesa: ma egli ha compreso altresì come la storia, e la storia dei tempi recenti soprattutto, ci dimostri la libertà della Chiesa non potersi mai nè sicuramente nè utilmente stabilire quando non sia pienamente stabilita l'indipendenza del potere temporale.

Egli è dunque nell'interesse della Chiesa, non meno che della società, che noi vogliamo che questo principio sia posto in modo da non correre alcun pericolo: nè vogliamo gli accordi col capo della Chiesa, se non come mezzi di conciliazione tra la religione e lo Stato: e questa conciliazione non sarà mai vera, nè sincera, nè durevole, senza che le condizioni della società religiosa non siano tali quali può accettarle una società civile informata a libertà. Si fece questione sull'opportunità della legge; tuttavia non ho veduto che alcuno abbia risposto alle ragioni che io veniva adducendo allorquando cercava di dimostrare quanto sarebbe difficile la condizione del Governo, ove s'aggiungessero indefinitamente indugi ad indugi, come sarebbe impossibile mantenere un sistema di politica liberale quando si venisse risolutamente a decidere che si abbandonasse la questione del matrimonio.

Si disse che la legge che vi è proposta è imperfetta e che non sono abbastanza maturati gli studi fatti su questa materia. E qui conviene distinguere il Governo dalla persona del ministro che ha proposto la legge. In quanto al Governo si può affermare che non vi è forse materia in cui egli abbia fatti studi più profondi che in questa. Furono consultati gli uomini i più competenti, furono cercati i voti della magistratura; tutti i vantaggi, tutti gl'inconvenienti degli antichi e dei moderni sistemi furono ponderati, esaminati, discussi; nuovi sistemi furono proposti.

Quanto alla persona che ha avuto l'onore di proporvi la legge io vi dirò schiettamente che cosa ha fatto.

Nei primi giorni che io entrai al Ministero mi occupai di questa grave questione: ho dovuto in prima formarmi un chiaro concetto dei principii fondamentali che reggono l'economia della legge, nè fu se non quando io fui ben persuaso che essi erano consentanei alle nostre istituzioni, e che io potevo con coscienza intimamente convinta della loro verità venirla a difendere in Parlamento, che io mi feci a proporre la legge. Tuttavia confesso che in quel momento i miei studi sui particolari della legge erano imperfettissimi; ma in seguito ne conferii colle persone che per incarico del Governo aveano fatto più lunghi e più maturi studi sopra questa grave questione; fu in seguito a questa conferenza che io combinai e proposi alla Commissione che li ha accettati gli emendamenti che vi furono distribuiti.

In questa condizione di cose il Ministero è preparato a sostenere la discussione: in quanto alla Camera, non è ufficio mio di entrare nella sua coscienza; essa vuole la legge del matrimonio, e la vuole seriamente; essa non vorrebbe tuttavia che per far presto si facesse meno bene, come non vorrebbe neppure che per far meglio non si facesse.

Quando la legge fu presentata, se la Camera avesse mostrato il desiderio di avere tutti i documenti che esistevano presso il Ministero, esso li avrebbe presentati; qualora la Camera li volesse ora, senza procedere più oltre nella discussione, le sarebbero ancora comunicati; ad ogni modo, io ripeto, la è cosa questa che sta in balla della Camera, e di cui il Ministero non deve prendere ingerenza.

Vengo ora alle altre obiezioni che proponeva contro la legge l'onorevole deputato Bellono. Egli la trova indecorosa per il Governo in quanto che non sarebbe l'ufficiale del Governo quello che pronunciasse essersi contratto il matrimonio. Signori, il decoro del Governo noi l'abbiamo fatto consistere nel rivendicare alla legge, nel rivendicare ai magistrati la giurisdizione che loro appartiene sui diritti che nascono dal matrimonio, non l'abbiamo fatta consistere nel farvi intervenire un giudice od un sindaco con una sciarpa ad armacollo od a cintura.

Dopo questo preambolo, io non mi aspettava veramente che l'onorevole deputato Bellono venisse concludendo che si dovesse soprassedere nella discussione della legge fin dopo che si fossero presi gli accordi colla Corte di Roma.

Io non comprendo come, dopo preso questo accordo, si potrebbe venire a proporre una legge puramente civile. Infatti, vogliate figurarvi un momento il caso che vi proponeva l'onorevole deputato, supponendo che noi fossimo andati innanzi alla Santa Sede dicendo che non eravamo disposti ad attenere le nostre promesse, finchè si fossero presi degli accordi colla Corte romana, e che noi per altra parte non volessimo presentare altra legge che quella che facesse interamente dipendere il matrimonio dalla solennità civile, credete voi che ne saremmo riusciti a capo? Non mai. Questa dunque non era la via che si doveva tenere, volendo fare e fare seriamente.

Vengo ora alle obiezioni che furono proposte dall'onorevole deputato Mameli, e confesso che quando vidi la legge combattuta da un così valente giureconsulto, io mi sgomentai non poco; tuttavia quando vidi la difesa che ne faceva quegli che può chiamarsi il padre naturale della legge, pensai che non restava gran cosa da fare al padre adottivo. (*ilarità*)

Tuttavia aggiungerò anche alcune riflessioni a quelle fatte dall'onorevole Galvagno.

Il deputato Mameli rimproverava agli autori della legge che dopo essersi accostati ai principii del diritto canonico con prescrivere che il matrimonio fosse celebrato nel modo stabilito dal Codice, se ne fossero poi discostati nell'altra parte della legge, e tra le altre cose, che essi se ne fossero discostati nella materia degli impedimenti.

Veramente io non ho inteso bene se con questo egli volesse farci un rimprovero di essere stati troppo ligi al diritto canonico in una parte, o di non esserlo stati abbastanza in un'altra; ad ogni modo l'autore di questa obiezione è troppo versato nelle materie della giurisprudenza ecclesiastica e troppo antiquato nelle massime che prevalgono nel nostro fóro, nella nostra magistratura, nelle nostre accademie, per venirci a sostenere che l'autorità civile non abbia il diritto di stabilire degli impedimenti al matrimonio. Noi abbiamo dunque serbato la forma di celebrazione che ci parve e conveniente ai nostri costumi e richiesta dalle condizioni morali del nostro popolo, ed abbiamo similmente stabiliti quegli impedimenti che ci sembrarono più opportuni pel nostro paese.

Ci si domandò perchè, mentre noi riconoscevamo gli impedimenti dei zii e dei cognati, non avessimo riconosciuto quelli del secondo grado di affinità canonica. Noi non li ab-

biamo riconosciuti, come già dicevo nel primo mio discorso, perchè la parentela tra cugini non è così stretta per dar luogo a quelle seduzioni che si desidera e si spera di coonestare con un successivo matrimonio.

Ci fu anche chiesto perchè noi non avessimo ammesso l'impedimento di pubblica onestà che deriva dagli sponsali. A questo non risponderò, giacchè mi pare che siano sufficienti le osservazioni fatte dal deputato Galvagno.

Ci si domandò perchè noi facessimo dipendere l'impedimento che deriva dal consenso dei genitori, della loro volontà, e non l'applicassimo per forza solo della legge. Io mi meraviglio non poco come uno dei più valenti giureconsulti nostri abbia dimenticato quel gran principio del diritto, secondo il quale tanto vale il consenso tacito quanto il consenso espresso, tanto il consenso posteriore quanto il consenso anteriore all'atto.

Ei domandava se la disparità di culto sarà causa di dissenso ragionevole pei genitori. A quelle questioni non rispose la legge, nè doveva rispondere, perchè le peggiori di tutte le leggi sarebbero quelle che volessero rispondere a tutte le difficoltà legali; chè le difficoltà legali sono come le teste dell'idra, esse ripullulano di mano in mano che si vogliono trancare. Nè io dirò l'opinione mia su quelle questioni, che credo sia miglior partito lasciar decidere dai magistrati col prudente arbitrio dei *boni viri*, come li chiamavano i Romani, che non colla stretta applicazione d'una massima stabilita *a priori*.

Ci domandava perchè nei matrimoni celebrati all'estero noi avessimo abbandonato la massima comune della reciprocità.

Noi abbiamo ciò fatto, perchè in questa materia non può trovar luogo la massima di diritto che *locus regit actum*, perchè la società domestica essendo società che dee sussistere nello Stato, è necessario che in ogni caso, tranne in quelli che dipendono da circostanze strettamente attinenti alla località dove si contrae, si abbia riguardo alle leggi del paese in cui il matrimonio ha da aver luogo.

Finalmente ci fece un'obiezione, la quale vedo riprodotta nei discorsi di molti oratori, e che sarebbe veramente la più seria, che sarebbe tale da rendere vizioso tutto il sistema della legge se non vi si trovasse il rimedio e nelle massime generali del diritto e nell'economia stessa della legge che vi è proposta.

Ci veniva domandato, che cosa avverrà dei figli nati da un matrimonio celebrato, ma non registrato, che cosa avverrà dei figli concepiti nel tempo che decorre tra la celebrazione e la registrazione. Io credo, o signori, che in questi casi si debba applicare la massima generale di diritto, secondo cui il matrimonio, contratto di buona fede, valido o invalido che sia, basta a dare la legittimità ai figli, e che in questi casi siano pertanto da applicare gli articoli 113, 131 e 162 del Codice civile. Che se qualche dubbiezza potesse rimanere a questo proposito, io non esiterei a consentire a qualunque emendamento volesse a risolverla in questo senso.

Ci si fece un'altra difficoltà più grave ancora, che autorizzeremo, cioè, con questa legge la bigamia per coloro che dopo essersi uniti con un matrimonio religioso, dopo aver vissuto molto tempo insieme come marito e moglie si abbandonassero poi l'uno o l'altra per celebrare un altro matrimonio in cui avessero luogo tutte le solennità prescritte dalla legge. L'obiezione poteva sussistere prima che fossero proposti gli emendamenti che servono di compimento alla legge, ma non può più sussistere ora, dappoichè all'articolo 39 fu aggiunto l'emendamento, secondo cui le penalità por-

tate dall'articolo 562 del Codice penale hanno luogo per coloro che nei tre giorni successivi alla celebrazione non l'avranno fatto registrare, tranne i casi di assoluta impossibilità.

Nè certo la pena soddisferebbe a tutte le esigenze della legge, giacchè potrebbe darsi il caso in cui taluno, dopo aver soggiaciuto alla pena, non volesse convivere colla donna che aveva in animo di abbandonare; ma a questo caso provvede l'articolo 4, secondo cui i tribunali, nel pronunciare la condanna, per qualche omissione, degli ufficiali dello stato civile, o delle parti contraenti, provvedono per mezzo, ove d'uopo, di speciale delegazione al compimento degli atti ommessi: le quali parole, essendo generalissime, debbono estendersi eziandio all'atto della registrazione. Ed anche in questa parte io farò la stessa dichiarazione, cioè che, se qualche dubbio potesse rimanere, accetterei tutti gli emendamenti che lo potessero sciogliere.

In somma quale è l'economia della legge? Noi non ci siamo impigliati nelle questioni più scabrose di contratto, di sacramento, di matrimonio civile, e di matrimonio religioso; noi abbiamo proceduto da un principio che deriva dalla stessa natura dell'unione matrimoniale, dal principio che troviamo espresso in tutti i monumenti del diritto romano e del diritto canonico, che il consenso delle parti dà essere al matrimonio; abbiamo voluto che questo consenso fosse solennemente dichiarato, e, per ricevere questa dichiarazione, abbiamo incaricato nei casi consueti il ministro del culto, attenendoci alla disposizione del Codice civile; abbiamo voluto che quando una colpevole negligenza, o peggio ancora, un dolo delle parti inducesse il pericolo che non fosse adempiuto a questa solennità, soccorresse la sanzione penale, soccorressero gli atti che i tribunali potessero prescrivere d'ufficio. Con questo noi crediamo di aver fatto abbastanza per assicurare la validità del matrimonio, per assicurare lo stato delle famiglie.

Io sottopongo queste considerazioni alla vostra meditazione, riservandomi poi di accettare, o di proporre quelle emendazioni che potranno rendere migliore e più facilmente praticabile la legge.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Angius.

**MAMELI.** Domando la parola per rispondere due parole circa l'interpellanza da me mossa; sarò brevissimo.

**PRESIDENTE.** Parlerà a suo turno.

**MAMELI.** Siccome era una mia interpellanza, così mi pare che la risposta cada ora in acconcio.

**ANGIUS.** Siccome il deputato Mameli vuol rispondere al signor ministro, io gli cedo la parola.

**PRESIDENTE.** Allora la parola spetta al deputato Mameli.

**MAMELI.** Risponderò brevemente che io non ho censurato il principio stabilito nell'articolo 20, perchè il progetto non ha ammesso tutti gli impedimenti del diritto canonico, ma perchè non mi è sembrato logico lo stabilire il principio che si debbano i matrimoni celebrare secondo le regole del gius canonico, mentre la maggior parte delle disposizioni del progetto non sono in armonia colle medesime.

Non ignoravo poi, per quanto concerne l'articolo 27, che il consenso tacito può equivalere all'espresso: il caso è di nozze contratte con espresso dissenso dei genitori, che si vogliono convalidare per difetto d'istanza dal loro canto, sembrandomi che un oggetto d'ordine pubblico, qual è quello d'impedire i matrimoni inconsiderati ed immorali, non debba dipendere dall'arbitrio e volontà dei privati.

Il signor ministro poi nulla ha risposto nè sull'oggetto delle dispense pontificie allorchè si possono, la mercè di que-

ste, validamente contrarre avanti la Chiesa quei matrimoni che sarebbero nei termini delle leggi civili, nè al dubbio più grave che occorre nel caso che i matrimoni si possano al cospetto della Chiesa contrarre validamente, non però presso l'ufficiale civile. Caso questo che non è compreso nella disposizione eccezionale dell'articolo 21.

Del resto io dispenso di buon grado il signor ministro da ulteriori risposte, perchè si tratta d'oggetti che potranno, ove d'uopo, nuovamente discutersi nell'esame degli articoli.

**DEFORESTA.** Signori, l'onorevole deputato Mameli, nel discorso che pronunciava nella tornata d'ieri l'altro, dopo che io era già uscito dalla Camera, e che terminava in quella d'ieri, prendeva le mosse dal desiderio che egli avrebbe avuto, che io avessi sviluppato le idee che aveva accennate sul progetto presentatoci dal signor ministro di grazia e giustizia, e dichiarava alla Camera che, rispettando egli i motivi che potevano avermi consigliata quella riserva, supplirebbe egli stesso al mio silenzio.

Io mi tengo altamente onorato di avere per interprete de' miei pensieri un giureconsulto così sapiente e così erudito. Ma credo di dovergli esporre anch'io, tanto più che dal suo discorso ho potuto rilevare che noi non ravvisiamo tutte le questioni dallo stesso punto di vista. Appena io vidi che il progetto presentato dal signor guardasigilli, tuttochè consacrò il principio che informa la legge francese sul matrimonio, in conformità della quale il progetto era elaborato dalla Commissione governativa, in alcune parti da me modificato, nell'applicazione introduceva un sistema affatto diverso, e che era tale da non poter essere accettato senza profonde modificazioni, sia nel complesso del sistema, sia nelle varie sue disposizioni, deliberai di non prendere parte attiva nella discussione, onde non potesse mai credersi che cedeva ad un sentimento d'amor proprio, e che mi opponevo perchè si fosse variato il mio progetto.

Ma quando vidi che un giornale, che accennai già nel mio primo discorso, aveva nominativamente menzionato il mio progetto dicendolo più liberale, mentre altri giornali mi attribuivano principii diversi, affermando che una divergenza di principio in quella legge fosse stata la causa per cui io mi sia ritirato dal Ministero, mi credetti in dovere di far conoscere al paese ed alla Camera la mia opinione su questa legge; pel motivo però di delicatezza che ho accennato, credetti di dover limitarmi ad esporre le mie idee senza entrare nella discussione del progetto ministeriale.

La necessità in cui m'ha ora posto il deputato Mameli, coll' invito implicito che mi ha fatto, avendomi sciolto da questa riserva, io esporrò pienamente il mio pensiero e svolgerò le idee che aveva appena toccate di volo intorno al detto progetto.

Io voglio la legge sul matrimonio, il più prontamente possibile; la voglio perchè venne solennemente guarentita con una legge speciale, con quella del 9 aprile 1850 votata dal Parlamento e sanzionata dal potere esecutivo; la voglio perchè la credo desiderata dalla nazione, non ammettendo io che una parte della nazione non la desideri, e l'altra parte rimanga indifferente; che anzi io tengo per fermo che la voglia la gran maggioranza della nazione, ed aggiungo che, anche prima dello Statuto, una delle riforme più desiderate nella nostra legislazione era appunto la legge sul matrimonio e sullo stato civile. Io la voglio in fine, perchè credo che noi siamo forse il solo popolo libero, in cui la costituzione delle famiglie, in ciò che si attiene ai diritti civili e lo stato civile non siano regolati dal potere civile.

Ma io voglio una legge che, ammettendo un principio, ne

applichi logicamente le sue conseguenze, e che lasciando alla Chiesa ciò che riflette il sacramento, si occupi soltanto del contratto civile. Voglio che la legge che ci si è presentata sia perfetta, e che venga meglio elaborata onde armonizzarla col principio che la informa, e voterò per la sospensione se non si aderisce ad emendarla tanto nel sistema quanto nelle sue disposizioni.

Per dimostrare le imperfezioni ed i vizi di questo progetto di legge, li quali io accennava già il giorno in cui si è aperta la discussione, io non entrerò nelle teorie di teologia, di storia, di filosofia e di diritto pubblico, sulle quali si è tanto discorso nelle tre scorse sedute; credo che di queste teorie se ne sia già detto abbastanza, e forse più del bisogno.

Io mi atterrò all'applicazione dei principii stessi esposti dall'onorevole guardasigilli, ai quali io acconsento; anzi io prenderò le mosse alla mia argomentazione dall'articolo 1 del progetto ministeriale.

Io veggo proclamato nell'articolo primo che il matrimonio nella sua relazione colle leggi civili è un contratto, che esso quindi determina le qualità e le condizioni del medesimo.

Ammesso questo principio, che io tengo per vero, e circa il quale fui confortato nella mia opinione dal vedere come da nessuno, o quasi nessun oratore sia stato impugnato, io dico, dal punto che noi dichiariamo nell'articolo primo della legge che il matrimonio nelle sue relazioni colle leggi civili è un contratto, egli è evidente che quando gli sposi andranno avanti al parroco in virtù dell'articolo 20, vi andranno per fare un contratto civile ed un sacramento; il parroco compie due uffici, quello di ufficiale dello stato civile, per delegazione del potere civile, e quello di ministro del sacramento per delegazione divina.

Ma allora io domando: e non sarebbe assai meglio che ciascuno facesse la sua parte, che il sindaco facesse l'ufficio di ufficiale civile nella sala comunale, ed il parroco quello di ministro della religione nella chiesa?

Perchè ricongiungere nell'articolo 20 ciò che avete disgiunto nell'articolo 1?

Perchè volete intromettervi nel sacramento, quando intitolate la legge *Legge sul contratto civile del matrimonio*?

Con questa contraddizione, io dico, voi vi ponete su di un terreno sdrucciolevole, che vi condurrà a conseguenze delle quali non potete calcolare forse tutta la gravità e l'importanza.

L'articolo 20 vi obbliga agli articoli 11 e 12, per cui la legge non è accettata che come una necessità dai più liberali, e non è nemmeno accettata di buon grado dai più retrivi.

L'articolo 20 conduce poi anche ad una grave difficoltà, quanto agli impedimenti stabiliti nella legge.

Diffatti io comprendo che nel sistema della legge francese, nel quale il contratto civile non solo è in effetto distinto dal sacramento, ma si fa nanti un ufficiale dello stato civile, il potere civile possa non ammettere pel contratto civile tutti gli impedimenti stabiliti dalla Chiesa; ma prego il signor ministro di riflettere se ciò possa farsi anche quando il contratto non si distingue che in astratto dal sacramento, e l'uno e l'altro seguono nel medesimo atto nanti il parroco. Considerate da questo lato le osservazioni dell'onorevole Mameli circa gli impedimenti soppressi nel progetto di legge del Ministero, meritano seria riflessione. Ad ogni modo dirò che se si adottasse la legge francese, quella difficoltà sarebbe allontanata.

Ma lascio questa difficoltà, e vengo alla principale, che io la trovo in che la conseguenza dell'articolo 20 è l'articolo 21 in cui ravviso difficoltà tali per cui lo credo impossibile.

Il signor ministro ci diceva ieri l'altro con quella schiettezza che lo distingue, che senza l'articolo 21 la legge proposta sarebbe illusoria; egli concede l'articolo 20 con che ritenga l'articolo 21.

Ora, siccome io ravviso questo articolo moralmente e praticamente impossibile, mi è forza respingere quel sistema, e preferire la legge francese.

Il primo inconveniente che io scorgo nella disposizione di questo articolo 21 si è di poter far credere alle moltitudini che la disposizione dell'articolo 20 non sia che un atto di ossequio, una condiscendenza verso la Chiesa, e che sia nel pensiero del legislatore possa tra i cattolici esservi matrimonio senza sacramento, la qual cosa io credo molto pericolosa.

Questo pericolo non s'incontra nella legge francese, la quale provvede unicamente pel contratto civile, e non porta disposizione alcuna da cui possa desumersi che il legislatore pensasse che possa mai esservi contratto civile senza essere poi santificato col sacramento.

Non negherò che talvolta possa ciò avvenire, e sia anche non rade volte avvenuto; ma questo era il fatto delle parti che dovevano lamentarsi, ma che la legge non supponeva, e che essa interamente ignorava. Al contrario, secondo il progetto che ci vien presentato, questo fatto è dichiarato nella legge, è noto al legislatore, ed è dallo stesso autorizzato.

Un altro grave inconveniente che io trovo in quest'articolo 21, si è di stabilire nella medesima nazione, nello stesso paese, fra cittadini che professano la medesima religione, per virtù della legge, e pensatamente pel fatto del legislatore, due specie di matrimoni, quelli cioè santificati per mezzo del sacramento, e quelli puramente civili. Io credo che non saranno così rari questi ultimi matrimoni, e temo che questi diversi connubi si mostreranno a dito fra di loro, si scherniranno. Quindi la legge, la quale dovrebbe tendere ad unificare la nazione, la disunirà invece, e si seminerà per essa un germe di dissensione, di discordia. A tutto questo si aggiunga che il progetto di legge non provvede poi in alcun modo, pel caso in cui, dopo essersi contratto il matrimonio civile avanti il giudice, uno dei coniugi, sapendo di poter rimuovere le difficoltà che da prima si opposero al matrimonio religioso, voglia cautelare la sua coscienza con far benedire le sue nozze, e l'altro senza giusti motivi vi si rifiuti. Questo era appunto uno dei miglioramenti che io aveva arrecato alla legge francese, autorizzando in tal caso la separazione sino a tanto che l'altro coniuge consentisse a compiere il dovere religioso.

I motivi poi per quali io credo praticamente impossibile la disposizione di quest'articolo 21, sono tali e tanti che per non abusare della sofferenza della Camera, io dovrei limitarmi ad esporli in brevi parole.

Ivi dicesi diffatti che quando risulti che, per qualsiasi causa, non abbia potuto aver luogo il matrimonio avanti il parroco, gli sposi avranno la facoltà di fare istanza al giudice di mandamento che li ammetta a fare la loro solenne dichiara di matrimonio. Ma in che modo, io domando, dovrà risultare di questa impossibilità? Ne risulterà per mezzo di dichiarazione del parroco, ne risulterà per mezzo di verbale, o protesto di un notaio, o di un usciere, per mezzo della dichiarazione stessa delle parti, oppure infine per mezzo di testimoni? Il progetto tace a questo riguardo. Io, analizzandoli tutti, e vedendo a quali di questi mezzi potremo appigliarci per l'attuazione di questa disposizione, trovo che non ve ne ha alcuno possibile. La dichiarazione del parroco voi non potreste ottenerla, salvo che si stabilisse una

penalità, cosa che non si vorrebbe, e si potrebbe forse neanche volere.

Un protesto per mezzo o di notaio o di usciere, in primo luogo potrebbe essere causa di grave scandalo, perchè il parroco, di cui si volesse verbalizzare il rifiuto, sarebbe in diritto di esporre i motivi dello stesso, e questi potrebbero gettare scandali nel paese, rompere il matrimonio.

In secondo luogo poi, vi sarebbero a pagarsi le spese della trasferta del notaio e dell'usciera; nè tutti gli sposi sarebbero in grado di farlo, onde è che il beneficio dell'articolo 21 sarebbe limitato ai ricchi soltanto e facoltosi, sarebbe un vero privilegio all'agiatezza. La dichiarazione semplice delle parti, nessuno credo che vorrebbe ammetterla, poichè, se bastasse agli sposi di asserire di avere incontrato difficoltà nel parroco a contrarre il matrimonio, è evidente che l'articolo 21 diverrebbe la regola, l'articolo 20 l'eccezione.

L'attestazione infine dei testimoni presenterebbe anche difficoltà gravissime, massime dovendo questi trasferirsi assieme agli sposi e parenti fino al capoluogo del mandamento, locchè cagionerebbe non indifferenti spese.

Ma questo è poco; proseguiamo. Il progetto dice che sarà in facoltà degli sposi di richiedere il giudice di mandamento di ammetterli a fare la dichiarazione del loro matrimonio dinanzi a lui, quando per qualsiasi causa risulti che non ha potuto aver luogo avanti al parroco; ma quali siano quelle cause, il progetto non lo accenna.

L'impossibilità può essere di fatto o di diritto, assoluta o relativa. Ora, la legge non spiegando a quale di queste impossibilità accenni, sarà in facoltà del giudice di determinarla egli stesso.

Un giudice che sia propenso al sistema della legge si accontenterà di qualunque impossibilità, anche di un'impossibilità relativa o momentanea; basterà che gli sposi facciano constare che il parroco nell'atto che si presentarono da lui non gli ammise subito alla celebrazione del matrimonio, o perchè dovesse andare ad assistere un moribondo, o perchè fosse per qualsivoglia altra causa impedito, perchè quel giudice li ammetta tosto a fare la dichiara solenne dinanzi a lui; ed allora, torno a ripetere, l'articolo 21 sarà la regola e l'articolo 20 l'eccezione.

Un altro giudice invece, che sia scrupoloso, che intenda il sistema della legge in altro modo, non troverà mai questa impossibilità sufficiente, salvo che sia assoluta, perpetua o quasi perpetua. Si presenteranno a lui gli sposi, e lo accerteranno che il parroco si è rifiutato ad ammetterli alla celebrazione del matrimonio. Egli domanderà il perchè; perchè, diranno gli sposi, siamo congiunti in terzo o quarto grado di parentela.

Ma, soggiungerà il giudice, questa non è un'impossibilità assoluta, potete chiedere la dispensa. Non abbiamo i mezzi, diranno gli sposi. Suspendete il matrimonio, conchiuderà il giudice, sintanto che abbiate la somma necessaria.

Altri chiederanno di essere ammessi a fare il matrimonio avanti il giudice, perchè il parroco si sia rifiutato stante l'opposizione fatta a causa di sponsali, o di stupro colla promessa di matrimonio; il giudice non crederà che vi sia vera impossibilità sino a tanto che siasi fatta la causa per far rievocare l'opposizione. E così in tanti altri casi consimili.

Noi abbiamo nello Stato più di 200 giudici. Così per l'esecuzione di questa legge avremo 200 giurisprudenze diverse: e notate che da queste decisioni del giudice di mandamento non v'ha appello. Ogni giudice interpreterà la legge come crede e procederà secondo le sue convinzioni.

Mi si dirà forse: ma i giudici di mandamento non sono

inamovibili, il guardasigilli diramerà delle circolari, e stabilirà le norme d'interpretazione della legge, e quegli che se ne allontanerà sarà revocato.

Ma allora voi farete una legge, la di cui esecuzione dipenderà dalle circolari ministeriali, e sarà più strettamente e più latamente applicata.

Non è poi determinata la formola di questa dichiara di matrimonio, e tanto meno il luogo dove dovrà essere fatta, cioè se nella sala d'udienza tra mezzo ai litiganti od altrove; non sono prescritte le indicazioni che dovrà contenere il verbale che il giudice dovrà far stendere, nè da chi debba essere sottoscritto, e neppure sono accennate le qualità dei testimoni.

In fine si obbligano gli sposi, parenti e testimoni (ove per mezzo loro vogliasi far accertare il rifiuto del parroco) di trasferirsi fino al capoluogo del mandamento, la qual cosa è gravissima, massime che vi sono non pochi mandamenti nelle provincie oltre monti ed oltre mari, nei quali il capoluogo è distante poco men di un giorno di strada dai confini, nè l'accesso al medesimo è sempre praticabile senza gravi disagi. Riflettete, o signori, a tutti questi inconvenienti, e giudicate se la disposizione di quest'articolo sia neppure praticamente possibile.

Per me io credo che per ottenere miglioramenti di questa sorta alla legge attuale, non merita la pena di darci tanta premura.

Vengo ora all'articolo 24 (*Bisbiglio*), concernente la registrazione. Io non credo questo trovato più felice degli altri.

Si vuole che una volta il matrimonio è registrato, non possa più impugnarsi per difetto di forma.

Ma quando l'atto esiste, e risulta che realmente è infetto di nullità, come si può dire che per la sola ragione che è stato registrato, la nullità sia sanata?

Mi si dirà che la registrazione si considera come la conferma dell'atto precedente. Ma la conferma non sana i difetti non conosciuti. D'altronde se non potranno più i matrimoni registrati essere impugnati per difetto di forma, lo potranno per altri motivi canonici che possono certamente considerarsi come difetti di forma. Oltre di che, io non comprendo la necessità della conferma avanti del sindaco, del matrimonio seguito dinanzi al giudice.

Finalmente nell'articolo 44 si dichiara che ai tribunali ordinari appartiene esclusivamente il conoscere delle contestazioni riflettenti gli sponsali contemplati nell'articolo 106 del Codice civile, od il contratto di matrimonio regolato nei suoi effetti civili.

Io non so qual necessità vi sia di contemplare in quest'articolo gli sponsali, dappoichè si è già dichiarato che non possono mai essere causa di opposizione ai matrimoni.

Ma quel che trovo si è che questa disposizione dimostra sempre più come la Camera debba andare a rilento nell'accettare il sistema che le è proposto nel progetto che discutiamo.

Sta benissimo che le quistioni riflettenti le cause dei matrimoni siano giudicate dai tribunali dello Stato, dai giudici nominati dal Re, per quanto riflettono gli effetti civili; ciò non può fare oggetto di dubbio, ma dimostra sempre però che non convien confondere il contratto col sacramento, e farne un solo atto. Con questo sistema avete bel distinguere gli effetti civili dagli effetti spirituali, sarà sempre vero che lo stesso atto potrà essere dichiarato valido da un giudice per una parte, e nullo da un altro giudice per l'altra parte.

Che risponderete a quegli sposi che, vedendo il loro ma-

trrimonio dichiarato nullo dal giudice secolare, e valido dal giudice ecclesiastico, o viceversa, vi dicesse: ma, posto che ci avete obbligati a fare il contratto civile, e ricevere il sacramento nel medesimo atto, provvedete affinché, o siamo liberi o vincolati, tanto in faccia del potere civile, quanto della Chiesa?

Ne ci si dica che lo stesso inconveniente si verifichi anche secondo la legge francese; perchè possa avvenire che i tribunali ordinari annullino il matrimonio civile, e la Chiesa consideri valido il matrimonio religioso.

Dichiarato nullo il contratto del matrimonio, io non voglio quivi esaminare se possa ancora sussistere l'atto col quale fosse stato posteriormente santificato, ossia il sacramento.

Mi basta di rispondere che, secondo la legge francese, il matrimonio civile essendo un atto distinto dal sacramento che viene dopo a santificarlo, non può mai succedere che un atto unico cada sotto due diverse giurisdizioni, una delle quali possa dichiararlo valido, e l'altra nullo, e se avvenisse che un matrimonio fosse dichiarato nullo dai tribunali secolari e tenuto per valido dalla Chiesa, o viceversa, ciò sarebbe la conseguenza del fatto volontario delle parti, non mai della legge.

Ma giacchè parlando della legge francese io vi ho accennato le modificazioni che vi si erano fatte per maggiormente proteggere il dovere religioso e la libertà di coscienza degli sposi, permettetemi che vi dica una parola della modificazione principale e più importante: uno dei difetti che si notava nella legge francese era questo, che poteva avvenire si facesse un matrimonio promettendosi dallo sposo alla sposa che dopo l'atto avanti l'ufficiale dello stato civile si celebrerebbe il sacramento avanti il parroco e che poi, fatto il primo, non volesse più accostarsi al secondo. Questo è il più grave degli inconvenienti che il clero di Francia lamenta contro la legge del matrimonio.

Ebbene, per riparare allo stesso e nel medesimo tempo impedire, per quanto possibile, che vi fossero matrimoni civili non santificati dal sacramento, si proponeva che gli sposi, presentandosi avanti l'ufficiale dello stato civile per contrattare il loro matrimonio, avessero a dichiarare se intendevano alligarlo alla condizione di adempiere al precetto religioso: nel caso affermativo, gli sposi erano diffidati che il loro matrimonio non era perfetto sino a tanto che lo avessero fatto benedire dal parroco adempiendo al rito religioso. Si stabilivano poi il modo e termini per far risultare dell'adempimento della condizione, e si dichiarava che, adempiuta la condizione mediante la celebrazione del rito religioso, e fattone constare nel modo determinato dalla legge, il matrimonio diveniva perfetto nè poteva più impugnarsi, fuorchè per alcune delle cause contemplate dalla legge medesima, ai tribunali civili.

Inoltre, quando mai fosse occorso un matrimonio non susseguito dalla celebrazione del rito religioso, perchè gli sposi non avessero voluto apporvi la condizione di celebrarlo, quello degli sposi che volesse posteriormente che si adempisse al dovere religioso, potesse chiedere la separazione contro l'altro coniuge che vi si rifiutasse senza giusti motivi.

Signori, io non pretendo che queste ed altre modificazioni che i sapienti magistrati, professori e giureconsulti che componevano la Commissione governativa si erano studiati di fare alla legge francese, per conciliare l'indipendenza del potere civile, il rispetto alla religione, e la libertà di coscienza, e l'uguaglianza dei cittadini proclamata in quel medesimo Statuto, ov'è scritto l'articolo primo, fossero le

migliori che potevano immaginarsi, e che nulla vi fosse più a fare.

Ma io sono convinto che quel sistema è il solo possibile se non si vuol cadere in difficoltà senza fine, ed avere una legge sommamente imperfetta.

Se io potessi sperare di far adottare in questa stessa discussione tanti emendamenti per riuscire a migliorare il progetto che ci è presentato onde avvicinarlo almeno a quello di cui vi ho parlato, io non esiterei a tentarlo.

Ma non potendo lusingarmi di riuscirvi, io voterò qualunque proposta che mi lasci la speranza di veder realizzato il mio desiderio, che una legge di tanta importanza non esca imperfetta dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Consulto la Camera se intenda chiudere la discussione generale. (Sì! sì!)

Pongo ai voti questa chiusura.

(La discussione generale è chiusa.)

Il signor relatore della Commissione ha la parola.

**SINEO, relatore.** Riescirebbe assai arduo l'ufficio del relatore, se egli, seguendo l'esempio dell'onorevole preopinante, e di parecchi fra gli onorevoli oratori che lo hanno preceduto, dovesse scorrere tutti gli articoli di questa legge, e fare la discussione parziale congiunta alla generale. Io cercherò di evitare questa confusione, e solo combatterò in massima le difficoltà che si oppongono alla legge attuale.

L'onorevole preopinante vorrebbe, dic'egli, che si fosse preferito a dirittura il sistema francese, e con questa proposizione egli era ben sicuro che molti farebbero plauso al suo intento.

Ma la Camera avrà avvertito come nel suo progetto, mentre egli crede di ritenere integro il sistema francese, lo distrugge intieramente. L'onorevole preopinante intendeva che quando si facesse il matrimonio meramente civile, si ammettesse, volendolo le parti, la condizione per cui gli effetti del matrimonio fossero sospesi sino a che non si fosse proceduto alla celebrazione del rito religioso.

Il deputato Deforesta sembra avere dimenticato in questo punto che uno dei principali motivi, per cui il paese vuole questa legge, è precisamente per completare l'abolizione del fòro ecclesiastico, il quale ben difficilmente si abolirebbe tuttavolta che per conoscere intorno alla validità di un matrimonio si dovesse decidere se esso sia stato o no seguito da un rito celebrato in conformità delle leggi ecclesiastiche.

Ecco perchè il progetto del deputato Deforesta (mi perdoni l'onorevole proponente) mi parve il peggiore di tutti.

Egli ci annunciava volere una legge perfetta; ma egli voleva l'impossibile, perchè ognuno ben sa che nelle leggi, come in tutte le cose umane, la perfezione è impossibile: non si ha esempio di legge perfetta; abbiamo un Codice civile che fu studiato per sette anni interi, eppure tutti i giureconsulti concordano nel dire che è ben lungi dall'essere perfetto. Esso tuttavia altro non era nella massima sua parte che la traduzione di un altro Codice stato anch'esso lungamente meditato e composto dagli uomini più sapienti di Europa; anzi non era che la riproduzione di una traduzione che era già stata in vigore in moltissime provincie d'Italia; e tuttavia questo Codice sul quale si è meditato da tanti uomini sommi non è ancora perfetto.

Se il deputato Deforesta vuole aspettare una legge perfetta sul matrimonio, quando non abbiamo ancora un Codice perfetto, necessariamente la sua conclusione è che non avremo mai una legge sul matrimonio.

Noi per contro crediamo che, senza aspirare alla perfezione, bisogna sempre andare avanti nella via del perfetti-

bile, e fare un passo tuttavolta che ce se ne presenta l'occasione.

Questo modo di considerare la questione forse basterà per giustificare la Commissione, e più particolarmente quegli ch'essa ha onorato dell'ufficio di relatore, contro di cui specialmente era diretto il rimprovero di leggerezza, di somma premura, di furia, colla quale si vorrebbe che siasi proceduto in questa pratica.

La Camera aveva decisa l'urgenza di questa legge; non sono io che l'ho proposta: l'ho votata coll'immensa maggioranza di questa Camera; nessuno si è alzato, che io sappia, a combattere questa proposizione, la quale, accolta generalmente, era da quel momento legge per gli uffici, per la Commissione, per il relatore.

Ora, io domando se eravi, per obbedire alla deliberazione della Camera che aveva decretata l'urgenza, un mezzo diverso da quello che si è adottato.

Quando la Camera ha votata l'urgenza, essa appunto sapeva che non si potrebbe ottenere quella perfezione che bramerebbe l'onorevole Deforesta; fin d'allora ha veduto che era meglio l'averla legge più o meno imperfetta, che non averla; era dunque cosa decisa, e sotto l'influenza di questa deliberazione la Commissione ed il relatore hanno dovuto operare. Tuttavia furono ben lontani la Commissione ed il relatore di avere improvvisato in questa materia.

Questa è materia sulla quale abbiamo meditato tutti, chi più, chi meno, da 20 a 30 anni. Fu il soggetto dei nostri studi, sin dall'adolescenza. Abbiamo sempre sentito gridare contro gl'inconvenienti che furono rilevati da parecchi oratori, e dal signor guardasigilli. Abbiamo sempre avuto desiderio che si migliorasse la nostra legislazione sotto questo rapporto; non c'era dunque da improvvisare per dare un parere su questa materia.

Nè si creda che per migliorare questa parte della nostra legislazione si dovessero introdurre principii nuovi nel nostro diritto pubblico. Non si trattava che di fare l'applicazione di massime sancite da tempo immemorabile, imperocchè andrebbe grandemente errato chi, non conoscendo il nostro paese, s'immaginasse che le teoriche che si sono messe avanti per sostenere questa legge avessero qualche cosa di nuovo; sono le teoriche di tutti i nostri giureconsulti da 4 a 5 secoli in qua; sono le teoriche dei più illustri consultori della Corona di Savoia; nessuno ha mai pensato diversamente da quella dottrina che somministra il fondamento dell'attuale progetto di legge.

Lo stesso conte Balbo, che tanto teme che si innovi in queste materie, non ha che a rammentarsi quei suoi antenati che vi hanno meditato sopra, e che hanno confermate quelle dottrine tradizionali dei nostri antichi.

Il presidente Balbo, che esercitava un grande ascendente sull'animo di Emanuele Filiberto, era il suocero dell'illustre presidente Osasco, aveva anch'egli trattato dei rapporti tra la potestà ecclesiastica e la potestà civile e le conclusioni, sebbene fossero adatte a quei tempi, erano tuttavia conformi ai principii stessi che il Ministero ha dimostrato di voler adottare, e che sono adottati dalla maggioranza della Commissione. Dunque non c'era nulla di nuovo quanto alle massime; si trattava soltanto di applicazione, la quale non essendosi potuto ottenere più perfetta, la Commissione si trovò astretta a proporla nel modo che ravvisò possibile di farla prevalere.

Del rimanente, quanto al tempo che ci fu dato per lavorare, quantunque breve, ci lasciava pure il campo a far molto. Diffatti, prima che questa legge sia votata, saranno

trascorsi circa 20 giorni da quello della presentazione. Lavorando, se si vuole, 15 ore al giorno... (*Movimento di meraviglia su alcuni banchi*) Brougham, quando era ministro, lavorava 18 ore al giorno; quindi non vedo nulla di straordinario che noi possiamo lavorare per 15 ore al giorno... 15 ore al giorno per 20 giorni ci danno 300 ore. Questo era, poco più, poco meno, il numero d'ore che solevasi una volta impiegare in un anno intiero dai capi di divisione dei Ministeri (*Ilarità*), tranne quello delle finanze, nel quale dicastero si è sempre lavorato molto di più che negli altri. Era molto se si poteva ottenere da alcuni impiegati un'ora effettiva di lavoro in cadun giorno, dovendosi naturalmente detrarre i giorni delle feste (*Nuova ilarità*), che erano numerosi, come sono ancora attualmente.

In 300 ore si può fare moltissimo, e si potrebbero certamente eseguire tutte le mutazioni di cui questa legge è suscettibile. Se si lavora come si usa nei Governi costituzionali, dove c'è il sentimento del dovere maggiormente vivo, e si lavora non per lo stipendio, ma pel desiderio di fare del bene e di farlo godere dai nostri contemporanei, si capirà come, se ci vollero 7 anni per fare il Codice civile, non sia stato troppo breve il termine di 20 giorni per esaminare una legge riguardante il matrimonio, massime che non si trattava di farla, ma bensì di esprimere un voto sopra il progetto fatto dal ministro.

Il conte Balbo poi, il quale faceva la proposta della sospensione, forse aveva un argomento di più degli altri per essere persuaso che si poteva fare, non dirò una legge perfetta, ma una legge come è possibile ottenerla dagli uomini. Abbiamo in uno spazio di tempo non più lungo compilata, sotto la presidenza del deputato Balbo, una legge più importante di questa. Parlo della legge elettorale; Carlo Alberto voleva conoscere il sentimento della Commissione sulle parti più essenziali della legge elettorale, prima di promulgare lo Statuto. Abbiamo dovuto nelle parti più essenziali di questa legge procedere molto premurosamente, con celerità molto maggiore di quella con cui si è proceduto attualmente per l'esame del progetto di legge sul matrimonio. E tuttavia la legge elettorale si è redatta all'incirca come generalmente vengono redatte le leggi, non più male del solito.

Non so poi come, volendosi dal deputato Deforesta leggi perfette, egli abbia potuto dare il suo voto alle leggi che si sono promulgate da tre anni in qua. Di queste leggi nessuna, secondo me, uscì perfetta, anzi la maggior parte di queste leggi trovai così viziosa che ho creduto di rifiutare loro il mio voto; e l'esperienza avrà provato che nel dare il mio voto alle leggi io non guardo che alla legge stessa, non guardo che al bene ed al male che la legge proposta può produrre nella nazione, non guardo alle persone da cui possono venire le proposte.

La Camera ha, per esempio, votato una legge sui fidejcommessi, la quale conteneva un'ingiustizia aperta, toglieva ad uno per dare ad un altro; ma pure si è risoluto ciononostante di ammetterla, perchè, se si fosse in essa introdotto un emendamento, sarebbe stato d'uopo di rimandarla al Senato. Si è creduto che era meglio fare una legge ingiusta, anzichè differirne la sanzione.

Dello stesso genere era la legge che aboliva le bannalità; essa le poneva a carico dei comuni, e così faceva dalle stesse persone pagare sotto altro titolo il corrispettivo di quelle bannalità da cui si credeva giusto di esonerarle.

Anche qui ognun vede che c'era un'incongruità, e tuttavia si è creduto di doverla accettare.

Abbiamo poi delle leggi di finanza, delle quali il deputato

Revel vorrebbe che ci occupassimo esclusivamente, nelle quali abbiamo commessi molti errori; fra le altre, citerò l'imposta sulle professioni, votata dall'onorevole Deforesta, la quale probabilmente renderà niente, e costerà molto.

Si è finora nelle leggi camminato d'imperfezione in imperfezione; e si persuade la Camera, si persuade il conte Balbo che questa legge, qualunque siano le imperfezioni con cui venga a comparire, non sarà mai così imperfetta come lo furono la maggior parte di quelle che si fecero da tre anni in qua.

Certamente noi, deputati di quella parte della Camera che è solita a fare opposizione, e che quindi non abbiamo altro motivo speciale di ossequio che ci vincoli piuttosto agli uni che agli altri, dovevamo esprimere il nostro sentimento schietto sul merito della legge e sul meglio che si sarebbe potuto fare; ma appunto, essendo persuasi per una lunga esperienza che questo meglio il Ministero non l'avrebbe adottato, dovevamo noi perciò privarci del bene? Sarebbe stato assurdo.

Se poi dal bene che si può ottenere dal sistema della legge si passa ai piccoli inconvenienti che nascono dalla redazione, tutti riconosceranno quanto questi siano lievi in confronto del principio che si fa prevalere.

Io credo adunque che, sia perchè la legge non sarà poi tanto imperfetta, come l'onorevole Deforesta la crede, sia perchè, qualunque imperfezione essa abbia, ci porrà sempre in uno stato più favorevole dell'attuale, dobbiamo procedere avanti e respingere la sospensione.

Dico che ci mette in uno stato più conveniente di quello in cui ci troviamo, mentre da due anni è abolito il foro ecclesiastico, e tuttavia lo si lascia in vigore. Signori, questa è situazione la più trista in cui possa essere un paese. Io domando a tutti quelli che hanno avuto parte più o meno all'amministrazione dello Stato se essi si sarebbero fidati di un impiegato il quale sapesse che di lì a poco tempo doveva cessare dalle sue funzioni. Si sa che quegli che non ha più la speranza di mantenersi in una potestà, che se la vede sfuggire di mano, è l'uomo il più inetto ad esercitarla. Dunque le curie ecclesiastiche, alle quali abbiamo tolta una gran parte dei loro proventi, che non hanno più che queste cause matrimoniali, se presentavano inconvenienti prima, li presentano ben maggiori attualmente. Non si può pertanto dissimulare l'estrema necessità in cui ci trovavamo di porre un rimedio a questa condizione di cose.

Non si può dunque sospendere questa legge. Gli stessi motivi per cui ne fu prima dichiarata l'urgenza, e dalla Commissione si è proposto di adottare questa legge, stabiliscono anche che si debba procedere oltre con quegli emendamenti che la Camera crederà di ammettere. Dicevo che, anche adottando la legge nei puri termini del progetto di legge presentato dal Ministero, essa non peggiora in nulla la nostra condizione. Difatti degli inconvenienti che si sono rilevati non ce n'è alcuno il quale non si presenti nella condizione attuale.

Si dirà: la legge che si propone, lascerà luogo talvolta ad unioni illegittime; ma, signori, delle unioni illegittime non ce ne sono attualmente? La legge non le punisce, quando non siano oggetto di scandalo, e lo scandalo appunto si toglierà quando la legge approverà quelle unioni, le quali si faranno sotto la sua egida. Ma riservo questa questione per la discussione speciale degli articoli, al pari delle altre che colpiscono le disposizioni speciali del progetto di legge.

La Commissione, ritenendo sempre l'urgenza, ha dovuto proporvi l'approvazione di quel progetto, senza però rinun-

ciare a migliorarne la redazione. Se la Commissione avesse come è uso nei casi ordinari, chiesto nel suo seno il signor ministro, e discussi con lui i miglioramenti che si potevano introdurre, questo avrebbe richiesto qualche tempo, e vede la Camera che sarebbe stato impossibile votare in questo periodo la legge, essendo ancora incerto se potremo votarla, ad onta della diligenza da noi usata. Abbiamo invece pensato che mentre si procedeva alla stampa della relazione, e si fissava l'ordine del giorno, si potrebbe mettere a profitto il tempo per migliorare questa redazione, e perciò ho preso, di consenso della maggioranza della Commissione, i concerti col signor guardasigilli. Io presentai al medesimo vari emendamenti che mi sembravano atti a migliorare la redazione della legge; il signor guardasigilli ne adottò alcuni, ne rigettò la maggior parte; ma mi presentò a sua volta vari emendamenti ch'io discussi con lui, che sottoposi alla Commissione nello stato in cui erano stati tra lui e me concordati, e che pure la Commissione adottò nella maggior parte con qualche modificazione. Dal che nacque quell'accordo per cui si presentarono gli emendamenti che vennero distribuiti.

Si dice che appunto col proporre questi emendamenti si dà la prova che la Commissione non ha agito con maturo consiglio quando propose di adottare la legge siccome venne presentata dal Ministero. Si sono proposti gli emendamenti perchè crediamo che miglioreranno la legge; ma intanto se non si fossero potuti prendere questi concerti non era meglio che vi fosse una legge, ancorchè più imperfetta di quello che lo sarà cogli emendamenti? Noi crediamo di sì: che questa legge anche più imperfetta avrebbe giovato, specialmente perchè aboliva una volta il foro ecclesiastico, perchè completava ciò che il Parlamento aveva ordinato due anni fa e per cui vi era una così lunga aspettazione nel paese.

L'onorevole Deforesta dice che è poco dignitoso di fare una legge la quale abbia necessità di essere in breve termine emendata. La prima cosa in materia di dignità è di fare ciò che è utile per il paese. Non c'è nulla di men dignitoso che il lasciare che dopo due anni che si è proclamata solennemente la necessità di una riforma, non si faccia nulla in quel senso. Questo era ben più indecoroso che fare una legge la quale avesse in breve tempo la necessità di essere corretta.

L'onorevole Deforesta credette di trovare degli assurdi nella legge attuale, i quali, se sussistessero, potrebbero realmente fare un certo senso.

Egli dice per esempio: ma come? date alla registrazione che è un semplice atto, che viene in seguito ad un atto solennemente stabilito, maggior forza di quella che assegnate alla celebrazione del matrimonio! Il concetto della legge mi pare reso bastantemente palese dal momento in cui si dichiara che la registrazione è quell'atto che dà data certa al matrimonio, e senza il quale esso non può produrre nessun effetto civile. Ora mi pare soverchio il disputare sul nome.

Quando siamo d'accordo sulla cosa, il nome non significa niente. Può chiamarsi celebrazione ciò che altra volta sarà chiamato registrazione, e registrazione ciò che altra volta si chiamerà celebrazione. Il fatto è che il far dipendere da un atto posteriore solenne la validità di un consenso stipulato anteriormente, è cosa che si pratica tutti i giorni.

Il Codice civile stesso ammette che i contratti si fanno dalle parti senza forme speciali, col nudo consenso, e tuttavia ricevono in molti casi efficacia civile soltanto dal giorno della dichiarazione che si passa davanti il notaio. Ciò che si pratica negli altri contratti, i quali non ricevono la sostanza, ma solo la prova dallo strumento, ciò si farà anche pel matrimonio, il quale riceve la sua prova dalla registrazione.

Si sono notati con molta insistenza gl'inconvenienti che diconsi poter risultare da quella prova; per esempio: una ragazza si sarà fidata del matrimonio già inteso fra le parti, si troverà quindi incagliata per mancanza di registrazione, il suo onore sarà leso. Ma questa ragazza sotto la sorveglianza di coloro che debbono supplire alla sua inesperienza, sarà guarentita contro qualunque pericolo di sorpresa. Quando è riconosciuto che la registrazione è il solo atto che dà valore, che dà data certa, che dà efficacia legale, ed effetto civile al matrimonio, ne nasce necessariamente la conseguenza che nessun atto irreparabile deve aver luogo fra le parti senza che questa registrazione siasi dapprima effettuata.

Ma, dicesi, vi sarà sempre il vincolo religioso. Ci penseranno le parti; non bisogna contrattare con persona di mala fede, la quale dopo la celebrazione del rito, possa rifiutarsi alla registrazione. Ad ogni modo, sotto questo aspetto il male non è irreparabile, l'ho detto pure chiaramente nella relazione; non so perchè siasi rinnovata questa difficoltà, senza badare alle risposte che vennero date.

La Chiesa non riconosce indissolubile il matrimonio, salvo che siasi consumato: questa è una massima che tutti i giureconsulti ammetteranno, come hanno sempre ammesso: dunque, se non è ancora stato consumato il matrimonio, ed è stato rato imprudentemente con persona che non voleva poi passare alla registrazione, ebbene, s'otterrà una dispensa, e sarà il caso in cui precisamente la Chiesa, avuto riguardo alle speciali circostanze delle parti, non potrà ricusarla.

Si oppone che in tal modo si costringerà la Chiesa a dispensare. No; la Chiesa esercita liberamente la sua facoltà; nulla si vuole detrarre alla sua autonomia. Ma avvi un impero superiore a tutte le potestà, ancorchè supreme. Avvi l'impero della ragione cui tutti sono soggetti.

La Chiesa riconoscerà che la ragione comanda di dispensare quando vi sono circostanze per le quali taluno, dopo compiuto il rito ecclesiastico, non può suo malgrado adempiere alle formalità volute dalla legge civile. Dunque questa difficoltà non sussiste.

Tolto ogni sospetto che la legge ponga in posizioni assurde i cittadini, sono perciò solo risolte tutte le difficoltà che si oppongono alla sua accettazione, agli occhi almeno di coloro i quali si contentano di quel grado di perfezione che si può ottenere nelle attuali circostanze, ed anche in generale ogni qual volta si tratti di leggi per la cui promulgazione ci vuole l'accordo di molti poteri.

Io non ripeterò gli argomenti addotti da parecchi oratori per dimostrare come la separazione che viene ad introdursi, o, per meglio dire, riconoscersi tra il contratto del matrimonio e il sacramento sia coerente al dogma cattolico, e nulla contenga di contrario all'ossequio che l'immensa maggioranza della nazione professa alla cattolica religione. Si elimina in questo modo l'asserzione di quell'oratore, il quale è venuto a dirci che la proposta di questa legge non si sarebbe mai fatta a Carlo Alberto datore dello Statuto.

Carlo Alberto, o signori, come fu il rinnovatore del pensiero di Vittorio Amedeo II in materia politica, come lo fu per il principio dell'indipendenza nazionale, così lo sarebbe anche stato per le materie ecclesiastiche quando fosse venuto il momento di agitare queste questioni.

Ottimamente accennava il signor guardasigilli che l'idea dell'indipendenza non può essere scissa; se volete essere indipendenti dal forestiero, bisogna anche riconoscere che lo Stato debba essere indipendente da qualunque estranea podestà.

Ciò che pensasse Carlo Alberto a questo riguardo, egli lo ha dimostrato colla scelta degli uomini che furono gli ultimi

ad essere onorati della di lui confidenza. Sicuramente nessuno di quelli che furono chiamati nei suoi consigli, dopo l'attuazione dello Statuto, avrebbe esitato a proclamare l'assoluta separazione tra la potestà civile e la potestà ecclesiastica. Erano note su questo punto le ferme opinioni dei quattro ultimi guardasigilli del suo regno.

Del resto, anche sotto Carlo Alberto, vi sono state discussioni di questo genere; non entrerò nei segreti dei Consigli, ma citerò ciò che è stato palese a tutti, cioè che anche sotto Carlo Alberto un arcivescovo è stato allontanato dalla sua diocesi senza che si fosse invocato l'intervento dell'autorità ecclesiastica.

Il miglior modo di rendere omaggio alla memoria di Re Carlo Alberto consiste nel mantenere intero lo Statuto che egli ci ha dato; bisogna attuarlo in tutta la sua estensione; bisogna dimostrare che lo Statuto non è come certe carte, le quali erano pania per prendere i gonzi. (*Alesione*)

Lo Statuto stabilisce che tutta la giustizia nello Stato debba essere esercitata da giudici nominati dal Re, e sinora questa parte della nostra legge fondamentale non è attuata. Ci sono giudici i quali conoscono delle materie le più importanti e non sono nominati nè dal Re, nè dal popolo, nè da nessun potere civile. Dunque lo Statuto in questa parte non è attuato. (*Bravo!*)

Tutti quelli che amano lo Statuto, che riveriscono le memorie di Re Carlo Alberto, debbono congiungersi con noi per far sì che la legge che si propone, quantunque imperfetta, sia messa in vigore al più presto possibile.

È stato ampiamente risposto a quelli che desideravano che si sospendesse qualunque provvedimento il quale potesse recare una maggiore difficoltà nelle trattative che da tanto tempo si dicono intraprese con Roma. Il guardasigilli vi ha dichiarato che le trattative non si raggiavano e non potevano raggiarsi su questa materia, e quando non lo avesse dichiarato, io credo che la Camera si sarebbe fatta una premura di dichiararlo essa stessa, perchè è impossibile di ammettere che vi possano essere trattative le quali sarebbero in urto diretto collo Statuto.

Anche tolta la materia del matrimonio, non mancano i soggetti di trattative, e, se si vuole, di concordati con Roma. Secondo l'antica disciplina della Chiesa cattolica, il popolo era quello che nominava i suoi pastori d'ogni grado. Fu una transazione tra i Governi assoluti ed il papa, ed a danno dei popoli, quella con cui si venne a convenire che i re presenterebbero ed il papa nominerebbe. Questo è perfettamente nella cerchia della giurisdizione spirituale, e non vi è nessun inconveniente che si facciano trattative su questa materia, come su altre che possono essere analoghe. Ma quando si tratta di eseguire e mantenere salvo lo Statuto, noi speriamo che qualunque consigliere della Corona si atterrà fedelmente alle dichiarazioni che sono state espresse dall'onorevole attuale guardasigilli.

Molte cose potrebbero ancora essere meritevoli di risposta; nè vorrei che si credessero menomamente assentite col silenzio del relatore. Ma dovrei fare un troppo lungo discorso; perciò, conseguente sempre al desiderio che si voti questa legge al più presto possibile, non farò ora ulteriori parole.

Chiedo a nome della Commissione, che si accetti la legge con quegli emendamenti che si potranno concertare, e che si respinga la sospensione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Prima di mettere ai voti la proposta sospensiva, debbo accordare la parola al deputato Balbo.

**BALBO.** Farò due sole osservazioni su ciò che ha detto l'onorevole relatore.

La prima ha tratto a ciò che egli riferì intorno agli studi fattisi in fretta quando si trattava della compilazione della legge elettorale. Su questo punto dirò una sola ragione: allora vi era realmente l'urgenza, ecco tutta la questione. L'urgenza era evidente, imperocchè lo Statuto era stato promesso, le basi n'erano fissate, doveva pubblicarsi alcuni giorni dopo, e mettersi in esecuzione indi a non molto. L'urgenza quindi era non di mesi soltanto, ma di settimane, ma di giorni, che anzi i giorni erano per così dire computati. Ora domando se in buona fede possa dirsi che riguardo al progetto che ci sta dinanzi siavi tale urgenza da potersi chiamare di settimane o di giorni. Per mio conto non ne sono convinto, e non esito ad asserire che molti sono del mio avviso.

La seconda osservazione che intendo presentare riflette l'asserzione dell'onorevole relatore, il quale disse che Carlo Alberto espulse un vescovo.

Io credo che il fatto non sia in questi termini, e lo posso rettificare perchè io prendeva parte, all'epoca in cui ciò avveniva, alla direzione della cosa pubblica. Quest'arcivescovo non ebbe ordine di partire, ebbe da uno dei ministri, che se non erro è qui presente, indicazione che si preparavano contro di lui alcune dimostrazioni, le quali avrebbero posto in imbarazzo il Governo che forse non le avrebbe potute impedire compiutamente in quei momenti di agitazione. Dietro queste indicazioni l'arcivescovo partì spontaneamente, nè può dirsi che sia stato in alcun modo mandato via da Carlo Alberto.

Quanto al portare giudizio sul punto se Carlo Alberto avesse potuto approvare questa legge, credo che molti di coloro che l'hanno conosciuto penseranno che egli non l'avrebbe approvata. Io che usai seco lui per ben trent'anni, che ebbi l'onore di conoscerlo in questo medesimo palazzo, sono di questo avviso.

Del resto io partecipo nell'opinione del signor guardasigilli, che queste disposizioni dell'animo di augusti personaggi non siano da citarsi in quest'Aula. Se m'indussi a parlare di questo, il feci perchè al cospetto di questo Parlamento si affermò ch'egli avrebbe approvato questa legge, ed essendosi addotti a questo riguardo degli argomenti, io reputai mio diritto di esporre, senza addurre ragione alcuna, che è mia intima, intimissima convinzione che egli non l'avrebbe approvata.

**RAVINA.** Domando la parola.

*Varie voci.* La discussione è chiusa.

**RAVINA.** Domando la parola per sostenere la proposta dell'onorevole deputato Balbo, non affatto nei termini che la propose egli, ma ad un dipresso nella sostanza, e, se ella non fosse adottata, domanderei la facoltà di fare una stessa proposta in altri termini.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**RAVINA.** Il signor relatore per provare che bisogna accettare questa legge senza indugio, che non bisogna discuterla a lungo, che c'è urgenza, disse che è stata abbastanza esaminata, disse che si poteva lavorare quindici ore il giorno, che suddivise formavano trecento ore per lo meno, in cui si poteva attendere a questa legge. Moltiplicando queste trecento ore, avrete circa ventimila minuti, e moltiplicando i minuti per secondo, ne avrete più d'un milione... (*Rumori ed interruzioni*) Io non mi lascio spaventare dai rumori, sono libero della mia parola, e non mi curo degli interruttori.

Poteva ancora il signor relatore moltiplicare queste ore per quanti membri sono in questa Camera. Allegò poi un altro argomento, secondo me, molto singolare, ed è questo: abbiamo fatto finora delle leggi imperfette, e perchè non potremo fare anche questa imperfetta? Ma veramente è una logica anche questa, che Aristide stesso non l'avrebbe immaginata (*Ilarità*); abbiamo fatto venti passi falsi: perchè non ci getteremo in un precipizio? Questo non è ragionare; la buona logica direbbe invece: giacchè abbiamo fatto finora leggi non buone, procuriamo almeno di farne una buona, principalmente trattandosi di una legge di tanta importanza.

E che questa sia materia di moltissima importanza, non ci è nessuno che lo neghi; questa si attiene all'ordine sociale per moltissimi riguardi, questa va contro ad una giurisprudenza che da otto secoli fu in vigore in Piemonte, per conseguenza bisogna andare a rilento nel farla; questa si attiene all'opinione religiosa, e colle opinioni religiose non si scherza mai, nè si prendono a gabbo, fossero anche superstizioni; anzi è egli allora che bisogna procedere con molta prudenza, perchè le superstizioni sono morbi degli animi che non si curano che col tempo e colla luce, cioè colla istruzione.

Io fui d'avviso, nella Commissione, che si dovesse adottare un altro sistema, e che, in ogni caso, se non si potesse aver meglio, si adottasse pure questa legge, purchè si facessero emendamenti tali che la rendessero, se non ottima, almeno tollerabile. L'opinione che avete sentito esprimere dall'amico mio l'avvocato Demarchi è la mia stessa; fu unanime l'ufficio in questo; a me fu affidata la commissione, e nella Commissione espressi questa mia opinione.

Aveva incarico di rigettare la legge, e, quando la maggioranza non la rigettasse, di accettarla, però di esaminare ben bene dapprima e discutere uno ad uno gli articoli, e poi riferirne nuovamente all'ufficio. Nella Commissione non si volle discutere, si propose l'accettazione in massa della legge. Io protestai contro questo modo di procedere, perchè contrario all'articolo 55 dello Statuto, il quale comanda che nessuna legge possa essere discussa nella Camera senza prima essere stata esaminata da una Commissione nominata dalla Camera.

Ora, io domando, se una legge si può dire esaminata quando se ne viene domandando l'accettazione in massa. Non basta il dire: ciascuno dei membri la potè aver letta prima, e portare alla Commissione le sue convinzioni.

Egli è d'uopo che ciascuno senta le ragioni degli altri, perchè non può avere un fondato convincimento, una coscienza illuminata senza sentire le ragioni degli avversari. Io so che fui tradotto sui giornali come nemico di questa legge, e per conseguenza reo di avere adottate opinioni retrograde; che nelle questioni religiose io mi lascio indurre da influenze estranee, da influenze clericali... (*Rumori*) Questo fu detto da qualche giornale. Gli uni dissero che io aveva dichiarata la legge brutale; sono testimoni i membri della Commissione, se io abbia usata una simile espressione. Un altro giornale disse, come ho detto poc'anzi, che io vestiva la cotta nera.

Tutti sanno il mio modo di pensare nelle cose religiose, tutti sanno con quanta libertà ho sempre parlato; con libertà sì, ma con imparzialità. Nessuna opinione da me espressa non era fondata sulla storia, sulle teorie filosofiche, sui veri principii liberali, sugli eterni veri; tutte furono approvate dai liberi pensatori, e furono naturalmente riprovate da coloro che parteggiano pei gesuiti. (*Ilarità*)

Io dirò sempre liberamente la mia opinione in questa materia; ma come amico della verità non esagero mai i torti e

le magagne del clero, dirò sempre nè più nè meno quello che dissi più volte, che la religione è una necessità somma, che sulla religione è fondata la morale, che senza morale non può esistere una bene ordinata città.

Non sono questi certamente i tempi d'indebolire il sentimento religioso, di allentare i vincoli della morale: fate che questa sia pura, sia scevra da ogni macchia di fanatismo, da ogni ombra di superstizione, che non si opponga ai principii della libertà, che non attraversi il progresso, che non isneri gli animi, che produca forti ed eccellenti cittadini, che generi eroi; ma quando sia tale, guardatevi dal nimicarla, dal combatterla, dal renderla odiosa.

Or bene, non vi può essere religione senza sacerdoti.

Perchè dunque basta che si tratti di questione che riguarda in qualche parte i sacerdoti, griderete voi *per fas et nefas*: d'alti, d'alti, e bandirete loro la crociata addosso, ponendoli tutti in una inesorabile lista di proscrizione, esagerando i mali e le colpe vere, aggiugnendone altre non vere?

Questo non è procedere con sapienza di legislatore, non è procedere da uomini savi. Signori, se la prudenza fosse sbandita dal mondo dovrebbe trovare asilo qui tra i rappresentanti del popolo. Ciò che si fa per impeto di passione non può riuscire a buon fine; la prudenza, disse un poeta filosofo, la prudenza è un'idea, col consiglio della quale ogni cosa riesce buona; senza prudenza tutto precipita in rovina.

Io non credo già che possano nascere nel nostro paese tumulti perchè si faccia questa legge; io non lo credo, perchè confido nel senno della nostra nazione; credo eziandio che, se nascessero, il Governo avrebbe forza bastante per reprimerli: ma, anche ciò posto, non è egli meglio antivenire il male che reprimerlo e punirlo quando nasce? Il governare colla sola forza è egli forse il più savio partito? Laddove si può fare altrimenti, quando si può ancora accompagnare il comando colla persuasione.

Addurrò ancora l'autorità di un altro poeta non meno filosofo, il quale afferma che, la forza scompagnata dal consiglio, è cagione di rovina a se stessa; che la forza usata con moderazione è favorita e protetta anche dal cielo: *vis consilii expers mole ruit sua; vim temperatam Di quoque promovent in melius*.

Io non entrerò nella discussione generale per confutare i diversi oratori che parlarono prima di me; dirò solamente che alcune cose potevano tralasciarsi; quelle, per esempio, dette dal canonico Tarcotti, del quale però rispetto le opinioni.

Ma egli confuse coll'ateismo tutti i gradi che sono nella religione, dal razionalismo fino al cattolicesimo puro e pretto romano, col cattolicesimo dei più sfegatati papisti, col cattolicesimo gesuitico; ma quanto dista e si diversifica da questo, per non parlare di altre religioni e di altre sette, il gallicanesimo, per esempio, che non fu mai condannato come eresia? L'opinione, capitanata dal gran Bossuet, che concorda coi principii, che noi vogliamo stabilire, della separazione della Chiesa dallo Stato, dell'indipendenza del potere civile e del potere ecclesiastico, è egli forse da confondersi coll'ateismo? Egli confuse le vere dottrine cattoliche colle opinioni esagerate, colle esorbitanze di certi furibondi papisti, assai più papisti del papa; l'infallibilità, per esempio, non fu mai innalzata a vero dogma cattolico, anzi fu riprovata da diversi papi, fu condannata dal Concilio ecumenico di Costanza, e Giovanni XXII, forsechè vicino a morte, non ritrattò le sue opinioni erronee ed eretiche circa la visione beatifica? Forsechè Adriano VI pontefice, quanto per dottrina spettabile,

quanto per bontà di costumi venerando, forsechè, dissi, non condannò nei suoi scritti questa dottrina dell'infalibilità allorchè era professore all'Università di Loveno? Forsechè non confermò questa sua sentenza quando fu innalzato alla cattedra di San Pietro?

Vengo al padre Angius: egli ci minaccia delle censure della Chiesa. Ma crede egli, se una legge qualunque sia fatta da noi, la quale rivendichi i diritti della civile potestà intorno al matrimonio, crede egli che vedremo il nostro Re e tutto il nostro Parlamento come fu visto Arrigo IV imperatore andare di fitto inverno a chiedere l'assoluzione del papa dalle censure, nudi e scalzi all'aere aperto, con una sol camicia indosso, battendo i denti in nota di cicogna per tre giorni alla fila? Crede egli che se si fulminasse contro noi quella tremenda ed orribile scomunica, onde già furono colpiti i Veneziani, colla quale si dichiarava lecito a ciascuno di fare schiavo ogni cittadino di quella repubblica in qualunque parte del mondo si trovasse, e di usurpare le loro proprietà, crede egli che queste censure avrebbero effetto? Le scomuniche ingiuste, se una volta erano odiose, ora non sono più che ridicole.

Io non risponderò, per ora, al deputato Menabrea, poichè non mi basterebbe il giorno. Egli bandì la crociata addosso alla ragione e alla filosofia. Ma, o signori, senza ragione non esiste neppure Iddio; egli è appunto ragionando che noi conosciamo che Dio esiste. (*Segni di assenso*)

Senza la base della ragione non vi può essere religione vera; senza questa ogni religione sarà impostura e menzogna: e questa è pure sentenza di San Paolo, che vuole che ogni osequio sia da ragione accompagnato, *rationalabile sit obsequium vestrum*.

L'onorevole Menabrea disse molte belle cose, come certamente richiedeva il suo bell'ingegno: disse cose meravigliose, ma in alcune parti combattè colle armi del Demaistre e del Bonald. (*Ilarità*)

Ora tutti vedono se le mie opinioni sieno retrograde, se sieno dominate da influenza clericale, come con invereconda sfacciataggine osarono affermare alcuni giornali, vituperio ed onta della letteratura e della stampa: e chi non vede che siffatti giornali hanno mentito per la gola, hanno mentito sapendo di mentire, hanno calunniato essendo pienamente consci di calunniare?

Ma, o signori, male avrebbero provveduto Iddio e la natura alla fama degli onesti, se questa dovesse essere in preda d'ogni vile mascalzone e d'ogni ribaldo calunniatore. (*Sensazione e movimenti diversi*)

Quanto a me, siffatta genia non eccita nel mio cuore che due sentimenti: uno tutto cristiano, e questo è di compassione; l'altro nobilmente e magnanimamente umano, e questo è un immenso disprezzo; ed io giuro che non ho mai compreso così bene il calore della parola *immenso*, nè l'idea dell'immensità, che pensando al disprezzo che sento per così impudenti calunniatori. (*Movimento prolungato e ilarità su tutti i banchi*)

La calunnia e la menzogna sono saette che ricadono sui calunniatori e sui mentitori stessi, e tutta l'infamia si riversa sopra di loro.

Venendo particolarmente all'argomento per cui ho impresso a parlare, io domando se, essendo questa legge di tanta importanza, e potendo essa certamente produrre, se non tumulti, almeno alterazione ed agitazione negli animi, non convenga esaminarla partitamente, e se noi non siamo in obbligo di ponderarla con serenità di mente e maturità di consiglio, senza accettazione di persone, senza badare contro

chi si fa questa legge. Considerate che il clero è tuttavia, checchè se ne dica, una potenza.

Debbe senza dubbio la podestà civile vegliare e contenerlo, frenarlo affinchè la casta sacerdotale non abusi del suo potere e dell'influenza che esercita sulle coscienze, ma poniamo altresì che ogni religione abbisogna di sacerdoti, e che quando questi camminino sulle vie evangeliche, sono rispettabili e venerande.

Quanto all'urgenza, di cui tanto si parla, io non la vedo, lo confesso schiettamente.

Se l'urgenza fu decretata dalla Camera, ciò non significa altro se non che essa riconobbe doversi senza ritardo applicare l'animo a questa materia e trattarla sollecitamente, ma non già che fosse urgente l'abbozzacchiare questa legge, il precipitarne la decisione e la fine.

Ma, di grazia, è egli conforme alla dignità nostra, al decoro, alla gravità di un Consesso legislativo, che essendo la Camera dimezzata e il caldo così grande che affoga, che recide e paralizza i nervi dell'animo, che pone in interdetto, per così dire, le facoltà intellettuali (*Ilarità*), si venga così in fretta abbracciando una legge di tanto rilievo?

A me pare che questi argomenti tutti li sentono, e che non mi abbisognino più parole per sostenerli. (*Ilarità*)

Ma, dicono, noi non avremo una legge se non accettiamo questa tutta calda calda, come ce la propone il Ministero.

Io credo che neppure coloro che ciò allegano diano a questo argomento tanta forza quanto mostrano le loro parole. Il Ministero fece ottima cosa a presentare questa legge; era suo dovere; la legge del 9 aprile 1850 l'aveva promessa. Infine, era necessario riformare questa parte del nostro diritto pubblico: questo è verissimo; conviene dunque accingersi all'opera; ma quand'anche si aspettasse due o tre mesi a deliberare, quand'anche non si discutesse che alla seconda parte della Sessione, dove sono queste enormi calamità onde alcuni vogliono spaventarci? Dove queste clamorose lagnanze del popolo? (*Ilarità*) È forse Catilina alle porte, o, per meglio dire, è forse il Radetzky sulle ripe della Sesia o della Dora. (*Risa generali e prolungate*)

E quando così fosse, questa vostra meschina legge sarebbe forse un esercito di Mario o di Scipione per respingere i Cartaginesi o i Cimbri? No, no, non con questa legge si respingerebbe il nemico.

Ma, dicono, si può cambiare il Ministero; rispondo: se il Re non lo avesse voluto non avrebbero presentato la legge; quando la Camera sia chiusa, il Ministero non si cambierà; poniamo che si muti; ma i Ministeri non dipendono forse dalla volontà dei rappresentanti del popolo? Non possiamo noi sottoporre qualunque Ministero alla nostra censura, dare un voto di sfiducia, indirizzare un messaggio al Re?

E qui, parlando del Re, mi viene in acconcio di osservare, a proposito di ciò che si disse di Carlo Alberto, che noi non dobbiamo andare conghietturando quale sarebbe la volontà di un morto; dobbiamo vedere quale sia la volontà del Re vivo. (*Ilarità generale*)

A coloro poi i quali sono d'avviso che si debba venire presto ad una votazione, presto alla decisione di questo argomento, osservo che è impossibile che la legge possa essere discussa e mandata a partito in Senato; noi siamo alla fine di giugno: come è egli possibile che ciò si faccia?

Di più, io ho una certezza morale, che se non si cambia il sistema della legge, nel Senato non passerà, ne ho certezza morale. Ma non me ne rendo mallevadore.

Voci. Ah! ah!

RAVINA. E dico a coloro che fanno ah! ah! che non pas-

serà se non la rendete più liberale, più conforme al sistema francese. Io porto pertanto opinione che la legge sarà rigettata da coloro che desiderano l'assoluta indipendenza della civile podestà.

Riguardo poi all'opinione del pubblico, noi saremo più giustificati, più lodati, più applauditi se faremo una legge savia, prudente ed assennata, seppure è vero che il pubblico l'aspetti con tanta ansietà.

Sapete voi quello che vuole il popolo? Vuole una legge buona, la migliore che si possa fare. Nè mi si venga a dire che il meglio è nemico del bene; veramente sono stomacato quando sento ad ogni momento certi proverbi di vice-curato o di qualche politico da taverna o da caffè; io dico: il meglio è sempre meglio, e se è un meglio che non sia conseguibile, allora è una chimera, non è più meglio, non è tampoco bene, non è più nè bene, nè male. (*Bravo! a destra*) Ma quando questo meglio è conseguibile con un poco più di tempo, quando con più maturo esame si può migliorare una legge la più importante che mai sia stata proposta al Parlamento, credo che sarebbe cosa scongiata il non farlo.

Il ministro guardasigilli ha detto che egli non ripugna a ciò che sia differita la discussione, che è pronto a presentare i documenti che possono servire ad illuminare la Camera; fu nominata una Commissione apposta per questa legge, Commissione composta di uomini ragguardevoli per altezza di mente e per copia di dottrina, la quale terminò il suo lavoro, lavoro molto commendato da tutti che ne hanno contezza; vi sono due altri progetti dei due precedenti guardasigilli; ciascuno di loro afferma che valgono meglio di questo (*Ilarità*); vi è il parere dei supremi magistrati; or bene, questi sono lumi di cui non dobbiamo volontariamente privarci. E perchè non vedremo questi documenti? Perchè non saranno alla Commissione di questa Camera comunicati i lavori della Commissione nominata dal Re ed il parere dei magistrati?

Di più, osservo che il parere del guardasigilli, il quale propose la legge del 9 aprile 1850, dissente dal sistema che si vorrebbe ora seguire. Io ciò deduco dal discorso tenuto dall'avvocato generale nell'apertura del 1851. Egli è evidente che esso non avrebbe manifestato un sistema contrario a quello del guardasigilli.

Dunque da quanto ho riferito risulta che abbiamo tre guardasigilli contrari a questo sistema.

Prendiamo pertanto da siffatti progetti tutto quello che v'è di buono, raffrontandoli gli uni cogli altri, e procuriamo di fare una legge logica, razionale e fondata sui grandi principii del diritto pubblico.

Nè si venga dire: non farete nessuna legge, se la volete perfettissima. Noi non vogliamo punto la perfezione perchè essa non si può rinvenire nelle cose umane, ma, torno a dirlo, bramiamo soltanto che la legge sia la più perfetta che sia possibile.

Io vi domando, o signori: rovinerà il firmamento, rovinerà la terra se si differisce anche di tre mesi la votazione di questa legge? (*Bravo! — Movimenti diversi*)

PRESIDENTE. Metto a' voti la proposta sospensiva.

CORNERO. Io aveva domandato la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

CORNERO. Io intendo primieramente rettificare alcuni fatti troppo inesattamente esposti dall'onorevole preopinante in ordine alla condotta tenuta dalla Commissione, di cui mi onoro d'essere presidente.

RAVINA. Chiedo facoltà di parlare.

CORNERO. Intendo poi respingere la proposta di so-

sensione, che io penso avrebbe risultamenti troppo riprovati dalla nazione in confronto dell'esperienza.

Io dico primieramente che la Commissione, lungi dal procedere con leggerezza, ha agito con pienissima cognizione di causa; e tenendo conto di tutti gli sviluppi che erano seguiti nei rispettivi uffici, i commissari si sono fatto carico di tutti i mandati loro conferti.

Per questi mandati si suggerivano molte proposte di emendamenti, poichè il progetto di legge non si ravvisava perfetto, ma si venne bentosto a riconoscere che comunque non perfetto, esso presentava pure risultati tali che era sommamente opportuno di ottenere ed assicurare al più presto.

E noterò che alcuni commissari, tanto si fecero scrupolo del loro mandato, che stimarono di dovere nuovamente consultare il proprio ufficio, e fra questi sono io.

Nel mio ufficio manifestavasi la persuasione essere conveniente accettare questa legge tale e quale, perchè non fossero compromessi i vantaggi incontestabili ch'essa presenta, pel desiderio di ottenere risultati maggiori. Prevalse adunque un tal pensiero, e nel corso di 24 ore veniva nuovamente convocata la Commissione: ma è da avvertire come l'onorevole preopinante, il quale tanto declama contr'essa, non intervenne a questa riunione (*Ah! ah! ah!*), e quando interveniva, entrava allorchè gli altri uscivano. Egli adunque non sa quali discussioni seguissero in seno della Commissione, ed io m'accingo a farne cenno.

La Commissione ben sapeva che, a termini dello Statuto, era d'uopo entrare in discussione del progetto, ma non credette perciò necessario di discutere per punto e per virgola. Essa rivolse la sua attenzione alla sostanza, e la maggioranza convenne nel dire: vi hanno vari punti da emendare, e specialmente per quanto riflette al principio religioso, che in certa qual maniera si è confuso col potere civile; ma vi hanno pure molte parti lodevoli a cui vuolsi rendere omaggio, e teniamo conto di queste.

Pensò la maggioranza della Commissione che l'interesse più grande si era quello di emanciparsi definitivamente dalla giurisdizione ecclesiastica, facendo in modo che il potere civile potesse agire come potere indipendente, attribuendo ad esso tutti gli effetti del contratto di matrimonio; pensò che importava ciò fare al più presto possibile, poichè non potendo più la Camera sedere che otto o dieci giorni, conveniva perciò approfittare di questo breve tempo per raggiungere lo scopo. Nè ci si venga ora a dire che aspettando tre mesi non si avrà poi un gran danno. Già vedemmo e provammo abbastanza i danni che ne derivarono per avere rimandato ed atteso tre mesi, sei mesi ed un anno. (*Applausi*) Così facendo, non otterremo mai nulla, non soddisferemo mai ad uno dei più ardenti voti che stia nel cuore della grande maggioranza della nazione. (*Bene! Bravo!*) Questo è il motivo per cui la maggioranza della Commissione ha preparato d'urgenza il suo lavoro, e per cui stima che la Camera abbia a procedere sollecitamente.

La Commissione intanto, come diceva, operò colla massima cognizione di causa, esaminò ed approfondì tutte le difficoltà, e se il preopinante fosse stato presente alle sue discussioni, si sarebbe di ciò accertato. Essa credette poi migliore partito non fare alcuna opposizione al Ministero, perchè in tal modo avremmo per noi un potente amico, e più amici avendo, più facilmente potremmo ottenere la sanzione della legge. L'idea della Commissione adunque si fu, ripeto, di realizzare alla fine il desiderio da tanto tempo manifestato dall'intero paese, quello, cioè, di emanciparsi definitivamente dalla giurisdizione ecclesiastica, giurisdizione

che è uno dei nostri più gravi mali. Togliamo quanto tende ad immischiarsi nel potere civile, ed avremo ottenuto uno dei migliori risultati.

Quanto al matrimonio, checchè ne dicano i teologi, io lo considererò sempre un contratto civile, quale dai più savi, dai migliori legislatori è sempre stato riguardato, rispettando sempre il sacramento, perchè si può rispettare il principio religioso e mantenere l'indipendenza civile. (*Bravo!*) Questo è il sentimento che ha prevalso nella Commissione e, secondo me, con tutta ragione.

Io voto poi contro la sospensione, perchè essa, a parer mio, può avere un risultato rovinosissimo. Si sa già quanti studi si sono fatti su questa materia. Ora, rimandandola a nuovi studi, non sarebbe un mistificare il paese? Un ministro ci dice: dopo tanti studi io aveva il mio progetto preparato, secondo la legge francese. Stupenda questa legge! E sicuramente era cosa semplicissima, come ha detto l'onorevole Demarchi, con tre o quattro righe proporre che la si ristabilisse quale vigeva in Piemonte, prima del malaugurato editto 21 maggio 1814. Questo era al certo più semplice: ma come sperare questo? Noi abbiamo pensato che sostenendo questo sistema ottenevamo nulla. Il principio religioso non ci entrava qui per niente, ed amerei veramente che non c'entrasse. In una materia cotanto civile, io non voglio essere legato al principio religioso; ma non mi ricuso a rendergli omaggio, postochè il Governo glielo vuol rendere, e per tal modo si ottiene la sanzione di questa legge, per cui si sopprime definitivamente codesta giurisdizione religiosa che continuamente ci imbarazza. E bisogna essere pratico di queste discussioni per poterne votare con tutta coscienza la soppressione. (*Bravo!*) È urgentissimo, ripeto, di sciogliere questa giurisdizione, è urgentissimo di dare in questo modo effettiva osservanza alla legge della soppressione del fòro; altrimenti non si ottiene mai nulla di perfetto. Abbiamo la soppressione del privilegio del fòro, ed abbiamo la materia più importante ancora vincolata a codesto privilegio. Ora, chi è che non riconosca l'estrema premura di togliere questo difetto? Io voto contro la sospensione. (*Bene! Bravo!*)

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor relatore.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**RAVINA.** Il preopinante volle rettificare...

**PRESIDENTE.** Avverto il deputato Ravina che non ha la parola.

**RAVINA.** Io l'aveva domandata prima; in ogni caso la domando adesso per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Ha la parola per un fatto personale.

**RAVINA.** Il preopinante volle rettificare quanto ho detto riguardo al modo con cui si trattò nella Commissione. Egli non ha rettificato niente, anzi ha confermato quello che io ho detto nella prima adunanza della Commissione. Io domando a ciascun membro se non si sia detto apertamente...

**CORNERO.** Domando la parola per un fatto personale.

**RAVINA...** la legge qual è; non discutiamola: ciascuno l'ha letta. Io ho protestato contro questo modo di procedere, come contrario allo Statuto, come nocivo ad una buona legislazione, come nocivo al formare una relazione che potesse piacere alla Camera. Io non sono intervenuto ad altre tornate (*Rumori a sinistra*); la cosa è evidente: avendo io protestato contro il modo con cui procedeva la Commissione, io non doveva più intervenire. (*Oh! oh!*)

Questo è certo; io aveva l'obbligo dal mio ufficio di riferire tutti gli emendamenti che si sarebbero fatti al progetto; ora, non potendo io compiere quest'ufficio, non potendo soddisfare al dovere che aveva, evidentemente non doveva più

intervenire (*Rumori*) ; la cosa è chiarissima. Io sono sollecito quanto il preopinante dell'abolizione del fòro ecclesiastico, e dico quello che egli non ha detto, che per ciò non era necessaria una legge. Lo Statuto ha abolito il fòro ecclesiastico; lo Statuto dice che ogni giustizia emana dal Re, che nessuno può essere distratto dai suoi giudici naturali: applicate lo Statuto e basta. Neppure la legge del 9 aprile 1850 era necessaria. (*Vivo mormorio di dissenso*)

*Voci a sinistra.* Questo non è un fatto personale!

**RAVINA.** Dunque non era necessaria una legge; ma, se si crede di farla, si faccia; dico solamente che non c'è urgenza di precipitare una legge...

**PRESIDENTE.** Osservo al deputato Ravina che ella si scosta dal fatto personale.

**RAVINA.** È personale anche questo, perchè pare che io voglia sostenere il fòro ecclesiastico.

**PRESIDENTE.** Debbo dar la parola al deputato Cornero per un fatto personale.

**CORNERO** Io non mi tratterò molto sul fatto personale. Dico che può aver ragione il preopinante di non essere più venuto all'ultima seduta, ma dico pure che, se fosse venuto, avrebbe sentite maggiori discussioni di quelle che avevano avuto luogo prima. Ma, tornando alla seduta a cui egli era presente, dirò che sicuramente non si è discusso il progetto articolo per articolo, come voleva il deputato Ravina, perchè, l'ho già detto una volta, lo Statuto ciò non prescrive. Lo Statuto prescrive che si agisca con maturità di consiglio, che si discuta con cognizione di causa; quindi i rispettivi commissari, riferendo i voti emessi dai rispettivi uffici, li discussero, e fecero conoscere gli emendamenti che erano desiderabili e che erano stati delineati; ma, in mezzo a ciò, abbracciassi l'opinione migliore, la più prudente, quella, cioè, di non arrischiarsi troppo, intanto che noi possiamo avere una legge che ci presenta somma utilità, anzi il maggiore dei vantaggi, come ho già dimostrato, e non è il caso di dire che non si è voluto discutere.

Del resto poi, postochè il deputato Ravina è uscito dal fatto personale, e che dice che il privilegio del fòro era già abolito dallo Statuto...

*Voci.* Basta! basta!

**PRESIDENTE.** Le osservo che non parla più sul fatto personale.

**CORNERO.** Finisco la frase, e dirò che dal momento che questa abolizione era già determinata, non adottando questa legge, sarebbe un lasciarla sancire ancor meglio, dacchè essa non si considera dall'autorità ecclesiastica, locchè produce continui inconvenienti, produce continui conflitti, i quali conviene urgentemente far cessare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**SINEO, relatore.** Domando la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**SINEO, relatore.** Mi permetta soltanto la Camera di ristabilire i fatti ed esporli in modo esatto. (*No! no! — Rumori prolungati*)...

*Voci generali.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Osservo al signor relatore che la Camera essendo unanime nel voler venire ai voti, bisogna necessariamente che io la consulti sulla proposizione fatta.

Pongo dunque ai voti la proposta del deputato Balbo, che vorrebbe che si rinviasse la discussione di questo progetto di legge alla seconda parte della presente Sessione.

(Fatta prova e controprova la Camera rigetta.)

Consulto ora la Camera se voglia passare alla discussione degli articoli.

(Si passa alla discussione degli articoli.)

Leggo l'ordine del giorno per la tornata di questa sera alle ore 8 precise.

**MELLIANA.** Domando la parola.

La Camera ha deliberato di tenere questa sera una seduta straordinaria per discutere due progetti di legge, cioè quello di approvazione della convenzione fra i delegati della provincia di Cuneo e la casa bancaria Casana e figli; e l'altro per la costruzione di una linea telegrafica fra Torino e la frontiera francese passando per Ciampieri.

Con tale deliberazione la Camera si è preoccupata del pensiero di dar passo, nei pochi giorni che dovrà ancora stare riunita, ai più urgenti lavori che gli sono sottoposti. E ciò facendo, compie al debito suo, bene meritando del paese. Quindi non sarò io quello che vorrà domandare ad essa di rivenire da una provvida sua deliberazione. Ma, senza detrarre allo spirito ed al merito della fatta deliberazione, credo di poter proporre che si tenga pure questa sera ed anche nelle notti dei seguenti giorni delle straordinarie sedute; ma invece di sospendere questa sera la discussione della legge sul matrimonio, per assumere altri lavori, si continui invece la discussione di questa importante legge.

In tal modo si raggiunge lo scopo che si era prefisso la Camera, giacchè quanto prima si darà fine ai dibattimenti sulla legge del matrimonio, e rimarrà tempo ad ulteriori lavori, e nel tempo stesso la discussione su così importante soggetto non venendo distratta da altri lavori, procederà in modo più grave.

La Camera sarà pure compresa del pensiero che agita le menti; da alcuni si teme che vi sieno di quelli cui interessi il partire tostochè fossero votate le leggi de' provinciali interessi, ancorachè rimanesse indecisa quella del civile matrimonio; altri teme che votata quella importante legge si corra pericolo di non trovare più in numero la Camera per ulteriori lavori. Io non temo nè l'una nè l'altra cosa, giacchè sono persuaso che tutti gli onorevoli membri sieno compresi del loro dovere per modo da far tacere i comodi e le opinioni individuali, per non partirsi prima che si sia dato passo alle cose più urgenti.

Ma intanto, per ovviare che possa credersi che qui si giuochi di stratagemmi, devesi dare avanti ogni cosa compimento ad una legge di generale interesse.

Rammenti la Camera che vi sono ancora due progetti di gravissimo e generale interesse; quello cioè della abolizione delle divisioni e l'altro sull'equa ripartizione delle gabelle accensate, e che a questi devesi pure dar passo per evitare la giusta accusa che ci si potrebbe fare, che cioè noi discutiamo quei progetti che convengono ai deputati di qualche provincia, anzichè quelli generalmente aspettati, come, per esempio, la soppressione delle divisioni. Si ricordi la Camera in quanti modi la pubblica opinione si sia a tal riguardo manifestata, e vorrà preoccuparsi di così grave suo dovere.

Prego quindi la Camera a volersi adunare questa sera per proseguire la discussione sulla legge riguardante il matrimonio.

#### MOZIONE D'ORDINE.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Domando la parola solamente per far presente alla Camera che quando ho presentata la legge sul telegrafo da Torino a Ciampieri ne ho espressa l'urgenza ed indicati i motivi per cui si sperava di poterla compiere durante la buona stagione, purchè si po-

tessero intraprendere i lavori nelle località che si mostrano inaccessibili durante la cattiva stagione. Se la Camera non vota tosto questa legge, non si potranno intraprendere i debiti lavori mentre siamo al buon tempo, ed io non potrei adempiere al mio assunto. La legge riguardante il telegrafo elettrico, stando alla relazione, è tale che tutti sono d'accordo su di essa, per cui credo verrà approvata senza molte discussioni.

**ASPRONI.** Pochi giorni fa si è agitato questa medesima questione, ed io aveva fatta una proposizione che a parer mio soddisfaceva agli interessi ed al desiderio di tutta la Camera, ed era che si discutessero bensì queste leggi, ma non si votassero per scrutinio segreto se non dopo la legge del matrimonio.

Signori, questo è, direi quasi un giuoco parlamentare: noi temiamo che appena votate queste leggi, una parte della Camera si assenti, e renda impossibile la discussione e la votazione di quella del matrimonio; e quella parte della Camera (*Accennando a destra*) teme che noi facciamo altrettanto se si discute prima la legge del matrimonio. (*Rumori generali in sensi diversi*)

Sissignori, questo potrebbe dirsi un giuoco parlamentare, e appunto per prevenirlo io rinnovo quella mia proposta, che queste tre leggi siano quandochessia discusse, ma si aspetti a votarle a squittinio segreto tutte assieme. (*Movimento generale*)

**PRESIDENTE.** Io non posso porre ai voti questa sua proposta perchè la Camera non è più in numero.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LO STANZIAMENTO DI UNA SOMMA PER IL MONUMENTO AL RE CARLO ALBERTO.**

**SAULI FRANCESCO.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per una somma da stanziarsi per l'erezione del monumento al Re Carlo Alberto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 931.)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Io non posso rievocare l'ordine del giorno già stabilito, perchè la Camera non è più in numero; quindi l'ordine del giorno per questa sera alle ore 8 sarà quello che fu di già stabilito.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di questa sera:*

Discussione del progetto di legge per l'approvazione di una convenzione relativa alla strada ferrata da Torino a Savigliano e Cuneo;

Discussione del progetto di legge per la costruzione di un telegrafo elettrico da Torino alla frontiera francese.

2ª TORNATA DEL 30 GIUGNO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Discussione del progetto di legge per l'approvazione di una convenzione relativa alla strada ferrata da Torino a Savigliano e Cuneo — Discussione subordinata sulla petizione della città di Fossano — Esposizione del relatore Astengo — Proposizione del deputato Franchi — Dichiarazioni del ministro dell'interno — Parlano i deputati Pellegrini e Avigdor — Invio al Ministero di quella petizione — Osservazioni del deputato Avigdor — Relazione sul progetto di legge per il rioridamento delle gabelle accensate — Ripresa della discussione sul progetto suddetto — Spiegazioni del ministro dell'interno — Nuove osservazioni del relatore — Si passa alla discussione degli articoli — Emendamento del deputato Franchi all'articolo 1 — Parlano i deputati Bolmida, Astengo, Galvagno, Miglietti, Audisio ed il ministro dell'interno.*

La seduta è aperta alle ore 8 e 3/4 pomeridiane.

**CAVALLINI,** segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA STRADA FERRATA DA TORINO A SAVIGLIANO E CUNEO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo alla convenzione stipulata tra

la provincia di Cuneo e la ditta Casana Ignazio e figli. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 917.)

Leggo il progetto della Commissione:

« Art. 1. È approvata la deliberazione del Consiglio divisionale di Cuneo, in data 11 giugno 1852, con cui fu votato a carico speciale della provincia di Cuneo un mutuo di lire 500 mila per pagare il prezzo delle mille azioni da lire 500 della ferrovia da Torino a Cuneo acquistate da essa provincia, ovvero la contrattazione del di lei rilievo da ogni obbligo incontrato per dette azioni, mediante la corresponsione di un premio da convenirsi, che non potrà eccedere la somma di lire 64,000.